

**COMUNE DI
TOVO SAN GIACOMO**
Provincia di Savona



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO**

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 3 ottobre 2005 ed entrato in vigore dal _____
Titolo V in vigore dal 01.01.2006*

SEZIONE PRIMA REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

TITOLO PRIMO : DISPOSIZIONI GENERALI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE.

Art. 1 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è parte del Servizio Idrico Integrato ed è gestito in economia ovvero secondo una delle forme stabilite dall'art. 113 del T.U. 267/00, rispettando e conformandosi alle prescrizioni contenute nel Sistema di Gestione Ambientale adottato dal Comune in base alla normativa UNI EN ISO 14001.
2. Tale Sistema di Gestione Ambientale prevede una valutazione sistematica, documentata e obiettiva dell'organizzazione gestionale e dei processi destinati alla protezione ambientale del territorio, secondo quanto previsto da apposito manuale e procedura operativa codificate, a cui si rinvia nel merito¹.
3. Per l'esercizio dell'acquedotto il Soggetto Gestore si avvale del personale amministrativo e tecnico alle proprie dipendenze.
4. La sorveglianza, la manutenzione e qualsiasi altro tipo di manovra o di lavoro per il buon funzionamento degli impianti dell'acquedotto sono affidate al personale alle dipendenze del Soggetto Gestore, fatta salva, per gli aspetti igienico-sanitari, la competenza attribuita dalla Legge alle A.S.L..
5. Ai fini del presente regolamento, il Soggetto Gestore assume la denominazione di: "SERVIZIO ACQUEDOTTO".

Art. 2 - CAMPO D'APPLICAZIONE

1. La presente Sezione del Regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti di proprietà comunale presenti sul territorio del Comune di Tovo San Giacomo ed eventualmente sul territorio di Comuni limitrofi confinanti.
2. E' facoltà del Comune fornire acqua, nella misura massima annuale stabilita nel contratto e dipendente dalle disponibilità idriche e dalle potenzialità dell'impianto, ad utenze site oltre il confine comunale.

¹ Procedura operativa PO.18

Art. 3 - COSTRUZIONE DELLA RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE

1. La rete di distribuzione principale, insistente su suolo pubblico o privato, è costruita direttamente dal Soggetto Gestore tramite il Servizio Acquedotto, in economia, ovvero mediante affidamento e/o appalto a ditta specializzata.
2. Tuttavia è facoltà degli interessati, totalmente a proprie spese, di eseguire direttamente i lavori, su suolo pubblico o privato, alle seguenti condizioni:
 - a) Che sia presentato apposito progetto esecutivo a firma di Tecnico abilitato a tale tipo di progettazione;
 - b) Che i lavori siano iniziati solo dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni, compresa quella del Servizio Acquedotto;
 - c) Che i lavori siano eseguiti e seguiti da personale specializzato, ma sotto la diretta sorveglianza del Servizio Acquedotto;
 - d) Che la posa di ogni tipo di materiale non previsto in progetto e resosi necessario in sede dei lavori sia preventivamente valutato ed approvato dal Servizio Acquedotto
 - e) Che siano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda la sicurezza ai fini infortunistici dei lavoratori e dei luoghi in cui operano (vedi obblighi inerenti D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e D.Lgs 494/96 e s.m.i)
 - f) Che gli impianti eseguiti siano collaudati, e che, preventivamente al collaudo, siano rilasciate le necessarie dichiarazioni di conformità a norma di legge.
3. Collaudati i lavori sarà redatto a cura del Servizio Acquedotto apposito verbale di presa in carico degli impianti, alla presenza del Direttore dei Lavori, nonché del Committente.
4. Tutti gli impianti insistenti su suolo pubblico o privato passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Servizio Acquedotto, senza oneri a carico del Comune.
5. Il cittadino è tenuto a dare il passaggio sui suoi fondi agli acquedotti sia pubblici che privati, secondo le vigenti disposizioni di Legge e codicistiche.

Art. 4 - PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI

1. Le tubazioni principali di distribuzione, anche se costruite con il contributo degli utenti, appartengono al Comune. Per quanto riguarda le derivazioni dalla tubazione comunale principale sino al contatore, ossia le cosiddette “tubazioni di presa”, si rimanda ai successivi artt. 20, 21, 22, 23.

Art. 5 - SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà del Comune sono affidate al Servizio Acquedotto il quale si servirà del personale dipendente o di ditte specializzate.
2. L'utente è tenuto in ogni caso a segnalare tempestivamente al Servizio Acquedotto eventuali perdite derivanti dalle condotte, visibili o rilevabili in altro modo.

3. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite, dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotto, né il gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni. Per il solo caso di maggior consumo di acqua derivante da perdite occulte su impianti privati e quindi non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente, il gestore applica quanto previsto in proposito dall'articolo 48.

Art. 6 - TIPI DI FORNITURE

1. Le forniture per l'approvvigionamento dell'acqua potabile si distinguono in:

- a) Uso domestico per utenti residenti;
- b) Uso domestico per utenti non residenti;
- c) Uso commerciale che comprende: utenze artigianali, esercizi commerciali al minuto, uffici e simili;
- d) Uso industriale che comprende: esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti o/bevande, utenze ad uso industriale, aziende ricettive e simili;
- e) Piccolo uso irriguo;
- f) Usi diversi (art. 41-44)

2. Le forniture sopra citate sono disciplinate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti a semplice richiesta del Servizio Acquedotto.

ART. 7 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE - VARIAZIONI DI PRESSIONE - IMPURITÀ.

1. Il Servizio Acquedotto, non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per variazioni di pressione, dovute a guasti di impianti, fughe o indifferibili interventi di manutenzione pure provvedendo, quando è possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause, né può assumere obbligo di preavvisare l'utente in ogni caso di sospensione del servizio, in particolare quando le cause si manifestino in modo imprevedibile o manchi il tempo materiale per effettuare il preavviso.

2. L'utente, nel suo interesse, deve prevedere e provvedere a che un'interruzione, preavvisata od improvvisa, e le variazioni di pressione non possano arrecargli disturbo o danno, direttamente o agli impianti o apparecchiature alimentati (anche attraverso l'installazione di riduttori di pressione), e non può pretendere alcun risarcimento di danni per danno emergente o lucro cessante, né rimborsi di spese, né la risoluzione del contratto.

3. L'acqua erogata dal Servizio Acquedotto risponde ai criteri di qualità fissati dal DPR n. 236/88 per le acque destinate al consumo umano. Eventuali fenomeni di distacco e trascinamento di incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni, causati da guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell'acqua. L'utente è invitato in questi casi a dare immediata segnalazione al Servizio Acquedotto, che provvederà ad operazioni di lavaggio delle condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei contatori.

4. Il Servizio Acquedotto non può essere ritenuto responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell'acqua consegnata, da apparecchiature od impianti dell'utente o per effetto di trattamenti speciali cui l'acqua venisse sottoposta dall'Utente medesimo.

5. Avuto riguardo agli obblighi dell'utente particolarmente spettatigli in forza degli articoli 20 ss, il Servizio Acquedotto non può mai essere tenuto responsabile dei danni di qualunque natura che possono essere arrecati da fuoriuscita di acqua sia nel tratto di tubazione a valle del rubinetto di presa fra questo e il contatore, sia dal contatore stesso per qualsiasi causa.

6. Le utenze che per loro natura richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato ed autonomo impianto di riserva.

7. Inoltre, per far fronte ai bisogni d'emergenza, nel caso di incendi o per l'esecuzione di lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa; nel caso della seconda ipotesi anzidetta, il Servizio Acquedotto provvederà, ove possibile e con adeguato preavviso, alla posa di appositi manifesti ed avvisi per avvertire gli utenti.

8. Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti o dei pozzi di emungimento, o di consumo talmente elevato per cui gli impianti esistenti non riescano a soddisfare le richieste idriche delle utenze, l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con Ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone, che l'erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

9. In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche.

10. La sospensione o limitazione del servizio di erogazione dell'acqua da qualunque causa determinato, anche senza preavviso, non comporta da parte del Servizio Acquedotto alcun obbligo di indennizzo o risarcimento di sorta, né per danno emergente, né per lucro cessante.

Art. 8 - PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DELLE UTENZE

1. Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in: utenze domestiche ed utenze per altri scopi.

2. Nell'impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata in ogni caso la priorità alle utenze domestiche.

Art. 9 - DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE

1. Affinché non siano arrecati danni alle condotte principali e alle derivazioni agli utenti, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione.

2. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni sopra indicate per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpe accertate di chi esegue i lavori in prossimità delle stesse, il Servizio Acquedotto si riserva la facoltà di chiedere il rimborso di tutte le spese inerenti la riparazione, nonché l'eventuale somma derivante dal lucro cessante dovuto alla rottura.

Art. 10 - VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Tovo San Giacomo si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del seguente regolamento, dandone comunicazione agli utenti, mediante avviso all'Albo Pretorio del Comune.

2. Nel caso in cui l'utente non receda dal proprio contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva all'ultimo giorno della pubblicazione del suddetto avviso all'Albo Pretorio, le modifiche si intendono tacitamente approvate.

Art.11 – USO DELL'ACQUA

1. È fatto divieto assoluto all'utente di utilizzare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto, ed in particolare è vietato cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio Acquedotto ed alle condizioni e modalità che lo stesso stabilirà.

2. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà in ogni caso assumere sempre la forma scritta.

Art. 12 - MODALITA' DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

1. La distribuzione dell'acqua potabile proveniente dagli acquedotti siti sul territorio del Comune di Tovo San Giacomo, può avere luogo:

- a) Per mezzo di forniture per uso pubblico;
- b) Mediante forniture ad uso privato.

TITOLO SECONDO: FORNITURE PER USO PUBBLICO.

Art. 13 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO

1. Sono definiti "impianti per uso pubblico":
 - a) Le fontane pubbliche e le vasche pubbliche;
 - b) Le bocche di annaffiamento di strade e di irrigazione di giardini comunali;
 - c) Gli impianti destinati al lavaggio ed alla pulizia di fognature e servizi igienici pubblici;
 - d) Gli impianti degli edifici destinati a servizi pubblici comunali;
 - e) Le bocche da incendio insistenti su suolo pubblico.

Art. 14 - FONTANE PUBBLICHE

1. L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata moderatamente solo per gli usi domestici. I recipienti per il trasporto dovranno avere una capacità complessiva non superiore a litri 10, salvo casi di emergenza in cui potranno essere autorizzati prelievi diversi.
2. E' comunque vietato:
 - a) Prelevare l'acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
 - b) Fare uso non domestico dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche (es.: lavaggio auto, pulizia materiale vario);
 - c) Attingere acqua dalle fontane pubbliche mediante canalizzazioni o tubi o altri mezzi per condurla in locali o fondi di proprietà privata.

Art. 15 - BOCCHE SPECIALI

1. Lungo la rete cittadina di distribuzione dell'acqua potabile potranno essere installati:
 - a) Bocche antincendio;
 - b) Bocche per annaffiamento stradale e irrigazione dei pubblici giardini;
 - c) Bocche per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.
2. Dalle bocche citate nelle precedenti lettere b) e c), l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente o da società autorizzata addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

Art. 16 - EVENTUALE INSTALLAZIONE DI CONTATORI

1. Gli impianti di cui agli articoli precedenti del presente titolo, di norma, non necessitano di contatore.
2. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione il Servizio Acquedotto ne potrà disporre l'installazione.

TITOLO TERZO: FORNITURE AD USO PRIVATO.

CAPO PRIMO: AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

Art. 17 - FORNITURE IN AREE CANALIZZATE

1. Dalla rete di distribuzione principale dell'acqua potabile, entro i limiti della potenzialità degli impianti e fatte salve le condizioni tecniche che non vi ostino, è concessa la fornitura dell'acqua sia per uso domestico sia per gli usi specificati al precedente art. 6.

Art. 18 - FORNITURE IN AREE NON CANALIZZATE

1. Nelle aree ove non è presente la rete di distribuzione principale, siano esse pubbliche o private, sempre nei limiti della potenzialità dei pubblici impianti, Il Servizio Acquedotto può accogliere le richieste dei privati che intendessero allacciarsi all'acquedotto, anche secondo le modalità stabilite al precedente art. 3.

2. Particolari convenzioni ed accordi tecnici e/o economici potranno essere presi di volta in volta col Servizio Acquedotto, accordi che dovranno comunque assumere la forma scritta; resta in ogni caso prerogativa assoluta del Servizio Acquedotto avvalersi o meno della possibilità espressa in quest'ultimo capoverso.

Art. 19 - PROCEDURA PER I NUOVI ALLACCIAMENTI

1. Per l'allacciamento all'acquedotto comunale, i richiedenti dovranno presentare al Servizio Acquedotto regolare domanda su apposito modulo fornito dallo stesso.

2. Sul modulo dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, locatario, comodatario, amministratore, condomino, rappresentante legale), il Comune di residenza, la via, il numero civico, il codice fiscale e il proprietario dell'immobile (ove questi non sia lo stesso richiedente) e l'uso cui l'acqua deve servire, nonché l'ubicazione precisa dell'utenza richiesta.

3. Nel caso di Utenze condominiali o Società, è considerato Utente l'Amministratore Delegato dello stabile o il Legale Rappresentante. In mancanza dell'Amministratore condominiale ed in presenza di un solo allacciamento per più utenti, la fornitura sarà concessa a condizione che gli utenti individuino al loro interno un delegato responsabile a cui venga intestata l'utenza stessa.

4. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 6/6/2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia) il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 DPR 380/2001 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente paragrafo può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del DPR 380/2001, eseguiti in assenza della stessa.

5. Con la presentazione e sottoscrizione della domanda il richiedente, oltre ad essere personalmente responsabile di quanto dichiarato e richiesto, accetta e riconosce il presente regolamento conoscendo tutti i diritti e gli obblighi derivanti da esso.

CAPO SECONDO: TUBAZIONI DI PRESA

Art. 20 - TUBAZIONE DI PRESA

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per
 - “presa singola”: la tubazione che si stacca dalla dorsale dell'acquedotto e permette l'approvvigionamento di un singolo edificio qualsiasi destinazione urbanistica esso abbia.
 - “presa collettiva”: la tubazione che si stacca dalla dorsale dell'acquedotto e permette l'approvvigionamento di più utenze posizionate in serie fino a n. 3 edifici.
2. Le tubazioni di presa allacciate sulla condotta principale sono così costituite e conseguentemente le responsabilità relative sono così attribuite:
 - a) Valvola di arresto sigillabile a monte del contatore: proprietà e manutenzione dell'utente. Tale valvola non potrà essere in ogni caso manovrata dall'utente, salvo motivate manovre di emergenza effettuate dallo stesso;
 - b) Contatore di misura proprietà del Servizio Acquedotto. Custodia, manutenzione e vigilanza sullo stesso a carico dell'utente;
 - c) Valvola di non ritorno (in casi particolari disconnettore approvato dal Servizio) e valvola d'arresto a valle del contatore, entrambe manovrabili dall'utente; è facoltà dello stesso posizionare eventuale valvola di scarico a valle di quella di arresto/ritegno proprietà e responsabilità esclusivamente a carico dell'utente;

- d) Tubazioni, impianti ed accessori a valle del punto di presa e a valle del contatore: proprietà, manutenzione, e responsabilità esclusivamente a carico dell'utente;
- e) Riduttori di pressione: installazione e manutenzione a cura e spese dell'utente

3. E' da ricordare che la tubazione di presa può anche derivarsi da altra analoga tubazione di presa esistente (vedi art. 22): questa decisione spetta unicamente al Servizio Acquedotto.

4. La proprietà della tubazione di presa sia singola che collettiva è dell'utente/i che ne usufruisce/ono, la relativa manutenzione è quindi a carico degli utenti suddetti. In ogni caso dovranno essere rispettate le norme relative alla Manomissione del suolo pubblico

5. Il Servizio Acquedotto, in ogni tempo, ha diritto di applicare alla tubazione stessa qualsiasi apparecchio accessorio di misura o di controllo di cui l'utente, reso edotto, deve averne cura.

6. Qualsiasi rottura occorrente alla tubazione di presa di cui al comma 4 dovrà essere riparata immediatamente dagli utenti che ne usufruiscono, diversamente il Servizio Acquedotto provvederà direttamente addebitando le relative spese

7. Ogni allaccio non assentito e realizzato dall'utente prima dei misuratori, sarà perseguito a tutti gli effetti dal Servizio Acquedotto quale allaccio abusivo.

Art. 21 - SPESE PER LA TUBAZIONE DI PRESA

1. La costruzione della tubazione di presa è fatta esclusivamente dall'utente a sua cura e spese, secondo le norme tecniche del Servizio Acquedotto: le spese per la fornitura e posa della stessa sono a carico dell'utente, anche per la parte insistente su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio.

2. Nel caso di passaggio su fondi privati, l'utente è tenuto sotto la sua responsabilità a garantire l'idoneo assenso dei proprietari.

3. In ogni caso dovranno essere rispettate le norme relative alla Manomissione del suolo pubblico.

Art. 22 - RIMBORSO PARZIALE SPESE

1. La tubazione di presa esistente può essere utilizzata dal Servizio Acquedotto per allacciare nuovi utenti.

2. In questo caso l'utente che ai sensi del precedente articolo abbia sostenuto la spesa per la tubazione di presa od una quota di essa, avrà diritto di chiedere, per tramite del Servizio Acquedotto, il rimborso parziale della sua spesa, in modo che il tratto di tubazione in uso comune venga ad essere pagato in parti uguali da tutti coloro che se ne servono. La domanda del rimborso dovrà in ogni caso assumere la forma scritta, essere fatta entro sei mesi dal giorno in cui sono stati eseguiti i lavori di allaccio al nuovo/i utente/i., ed essere corredata da idonei documenti giustificativi della spesa.

3. La quota dovuta dal nuovo utente non potrà in ogni caso superare la metà della spesa che sarebbe necessaria per costruire una tubazione indipendente sufficiente al proprio uso.

4. La determinazione di questa quota è decisa insindacabilmente dal Servizio Acquedotto.

5. I diritti di cui al comma 2 si prescrivono comunque decorsi cinque anni dalla costruzione (o dalla sua sostituzione o manutenzione straordinaria effettuata a spese dell'utente a norma del comma 4 dell'art. 20) della tubazione di presa, decorsi i quali le relative spese si intendono interamente ammortizzate.

Art. 23 – ULTERIORI PRECISAZIONI SULLE TUBAZIONI DI PRESA

1. Le contestazioni in merito a pressione, qualità e quantità dell'acqua, saranno verificate sulla tubazione di presa.
2. Il Servizio Acquedotto non si assume responsabilità alcuna per eventuali danni causati dalla fuoriuscita d'acqua dalle tubazioni di presa di proprietà privata, in seguito ad una rottura occorsa alla stessa (contatore di misura compreso), salvo accertata e comprovata responsabilità dello stesso.
3. Per ogni spostamento della tubazione di presa o per ogni cambiamento di diametro della presa esistente, l'utente sarà tenuto a corrispondere il prezzo del nuovo allacciamento.
4. Allo stesso modo si procederà per l'addebito delle spese dovute per tutte le prestazioni e per lavori che fossero richiesti dall'utente ed eseguiti dal Servizio Acquedotto. E' vietata ogni derivazione a monte del contatore: il Servizio Acquedotto perseguirà civilmente e penalmente gli utenti che realizzassero tali derivazioni.
5. Nel caso in cui l'utente disponga già di una fonte autonoma di alimentazione (pozzo privato, sorgente, ecc.), il medesimo dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che il Servizio Acquedotto detterà per garantire la non miscelazione fra le acque pubbliche e private.

Art. 24 – MANOVRE

1. La manovra dei rubinetti stradali di presa spetta unicamente al Servizio Acquedotto cui l'utente può richiederla in caso di necessità.
2. E' fatto divieto assoluto all'utente di manomettere o anche solo manovrare gli apparecchi e le tubazioni di proprietà del Comune.
3. E' consentita all'utente la semplice manovra a mano libera della valvola di arresto e/o ritegno (tale manovra non deve assolutamente essere tesa ad alterare, tramite illecita manomissione, la funzionalità della valvola di ritegno o del disconnettore) e dell'eventuale valvola di scarico poste a valle del contatore.

CAPO TERZO: IMPIANTI INTERNI.

Art. 25 - ESECUZIONE E MANUTENZIONE

1. L'esecuzione e la manutenzione degli impianti di distribuzione ed i relativi apparecchi negli interni o esterni degli stabili, e comunque collocati a valle del contatore, sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dell'utente, il quale può avvalersi di persone o ditte di propria fiducia.
2. Il servizio Acquedotto si riserva la facoltà di prescrivere condizioni e cautele opportune nell'interesse del Servizio.
3. Eventuali danni provocati dalla fuoriuscita d'acqua dagli impianti di proprietà privata non possono in nessun caso essere imputati al Servizio Acquedotto: vedi ad esempio l'innalzamento della pressione nella rete dovuto a lavori o colpi d'ariete. Ogni impianto deve essere munito di idoneo riduttore di pressione.

Art. 26 - POSIZIONAMENTO DELLE TUBAZIONI NEGLI EDIFICI

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli edifici su aree scoperte devono essere messe in opera ad altezza non inferiore a 60 cm. dal piano del terreno ed a sufficiente distanza dai canali di rifiuto, comunque a quota ad essi superiore.
2. All'interno degli edifici le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, in particolar modo non in vicinanza di superfici riscaldate né, in particolare, di camini.
3. Qualora non sia possibile soddisfare quest'ultima condizione, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate o provviste di apposito disconnettore.
4. E' fatto divieto assoluto e tassativo di far sottopassare le tubazioni a condotti fognari o inserire le stesse entro fogni, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

Art. 27 - COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI

1. E' fatto divieto assoluto di collegare le tubazioni d'acqua potabile con apparecchi, condutture, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee senza interporre apposito gruppo di riempimento dotato di valvola di ritegno e/o disconnettore omologati ed approvati preventivamente dal Servizio Acquedotto.
2. L'eventuale collegamento delle tubazioni di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda ad uso non domestico è ammesso solo nei casi in cui venga installato apposito disconnettore e/o valvola di ritegno omologati ed approvati preventivamente dal Servizio Acquedotto o vaschetta aperta con valvola a galleggiante, entrambi ispezionabili in qualsiasi momento.
3. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con valvole a galleggiante.
4. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

5. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 28 - IMPIANTI INTERNI DI POMPAGGIO

1. Le installazioni per l'eventuale aumento della pressione all'interno degli edifici devono essere realizzate con l'interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

2. E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.

3. Gli schemi ed i progetti dell'impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 29 - SERBATOI

1. L'acqua erogata all'utente può essere dallo stesso accumulata in serbatoi, a condizione che la bocca di erogazione si trovi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

2. Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto e coibentato: il Servizio Acquedotto non si assume, comunque, alcuna responsabilità in merito al possibile deterioramento dell'acqua accumulata nei serbatoi privati. Verranno perseguiti gli utenti, per i quali sarà accertato l'eventuale riflusso dell'acqua deteriorata all'interno dell'acquedotto per mancanza o cattivo funzionamento della valvola di ritegno o del disconnettore a valle del misuratore.

Art. 30 - PRESCRIZIONI E COLLAUDO

1. Il Servizio Acquedotto si riserva la facoltà di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

2. Nel caso che le installazioni non risultassero idonee, il Servizio Acquedotto potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

Art. 31 - MODIFICHE

1. Il Servizio Acquedotto può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni, e l'utente è tenuto ad eseguirle nei limiti di tempo che saranno prescritti.

2. In caso di inadempienza, il Servizio Acquedotto ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto gli era stato prescritto senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 32 - VIGILANZA

1. Il servizio Acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dal proprio personale dipendente salvo preavviso all'utente gli apparecchi e le tubazioni destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata.

2. Il personale dipendente, munito di documento di riconoscimento, ha quindi la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle tubazioni o ai contatori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in generale che in rapporto al presente regolamento e, quindi, alle condizioni contrattuali. Nessun preavviso è dovuto per le verifiche del consumo.

3. In caso d'opposizione o di ostacolo, il Servizio Acquedotto ha la facoltà di sospendere, nei tempi che riterrà opportuni, l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'impianto, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi da parte dell'utente.

4. E' in ogni caso pieno diritto del Servizio Acquedotto di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

CAPO QUARTO: CONTATORI.

Art. 33 - CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI

1. Il Servizio Acquedotto fornisce il contatore che rimane sempre di sua proprietà: la scelta ed il tipo dei contatori spetta unicamente al Servizio Acquedotto.

2. La posa in opera dei contatori è eseguita dall'utente a sue spese.

3. Il cambio del contatore per cattivo funzionamento dovuto ad usura o per difetto di fabbricazione, la cui decisione è presa insindacabilmente dal Servizio Acquedotto, è fatto a cura e spese del Servizio acquedotto. In ogni altro caso il cambio è fatto a spese dell'utente.

4. In particolare non saranno effettuate sostituzioni per guasti prodotti dal gelo, abuso od incuria che, pertanto, saranno addebitate all'utente.

5. All'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura di cui al successivo art. 45 l'utente è tenuto a rilasciare ricevuta dell'avvenuta consegna del contatore, con indicazione del relativo numero di matricola.

6. Una volta installati, i contatori saranno garantiti da qualsiasi manomissione da apposito sigillo posto a cura degli incaricati del Servizio Acquedotto o dalla ditta produttrice dei misuratori stessi.

7. L'utente ha il dovere di informare il Servizio Acquedotto non appena riscontri che il contatore non sia funzionante o abbia anomalie nel funzionamento. Qualora nel corso dell'anno il contatore non funzionasse in modo regolare o cessasse il suo funzionamento, il consumo sarà valutato sulla media dei consumi del biennio precedente, ovvero dell'anno precedente se l'utenza è più recente. In caso di nuova utenza sarà calcolato sulla base di un consumo medio pro capite per persona di mc. 90 annui.

Art. 34 - POSIZIONAMENTO DEI CONTATORI

1. I contatori dovranno sempre essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione: tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con il Servizio Acquedotto.

2. Di norma il contatore deve essere installato al confine esterno della proprietà dell'utenza, prospiciente su spazio aperto o su pubblica via. E' data, comunque, facoltà al Servizio Acquedotto di consentire l'installazione del contatore all'interno della proprietà, purché questo sia in luogo accessibile per le letture e le verifiche, fermo restando che restano a carico del privato le spese di cui all'art. 20 comma 4 e conseguenti.

3. L'installazione dei contatori è fatta in appositi pozzetti o nicchie, nell'immediata vicinanza o sul muro perimetrale della proprietà, con le seguenti caratteristiche:

- a) Dovranno essere realizzati in mattoni e cemento, a regola d'arte, con dimensioni determinate di volta in volta dal Servizio Acquedotto;
- b) Il pozzetto dovrà essere ricoperto con coperchio in ghisa e munito di apposito gancio foro che faciliti il sollevamento dello stesso;
- c) La nicchia dovrà essere collocata a muro fronte strada chiusa con sportello metallico opportunamente trattato con vernice di colore che non contrasti con luoghi che circondano, ad uno o due battenti a seconda delle dimensioni;
- d) Non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso.

4. In occasione di lavori di ristrutturazione che interessino l'intero fabbricato, i contatori dovranno essere ubicati all'esterno.

5. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento il Servizio Acquedotto, nel caso persista l'impossibilità della lettura del contatore o per altre motivate esigenze tecniche, potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura, disponendo eventualmente una diversa ubicazione del contatore.

6. Tutte le spese relative alla nicchia e/o pozzetto, sia per la costruzione che per l'eventuale spostamento, sono a carico dell'utente, così come le eventuali spese necessarie per ulteriori opere di protezione del contatore e delle apparecchiature ad esso annesse.

7. La Giunta Comunale potrà eventualmente stabilire una diversa ripartizione delle spese.

8. Nei fabbricati con più utenze di norma deve essere presente un contatore per ogni unità immobiliare; tali contatori dovranno essere posti, in accordo col Servizio Acquedotto, in un unico armadio o locale al piano terreno o nei dintorni del fabbricato, purché in ogni momento accessibile, e contraddistinti con una targhetta riportante il numero dell'interno cui l'utenza si riferisce; il locale o l'armadio dovranno essere ben aerati e sarà cura dell'Amministratore prendere le dovute precauzioni affinché le opere di presa si conservino nel tempo. Nel caso in cui i condomini per ragioni tecniche siano impossibilitati a collocare in tal modo i contatori e dove comunque i singoli utenti si assumano la responsabilità civile dichiarata, di procedere all'autolettura del contatore collocato nella propria abitazione e di trasmetterla nei termini di tempo previsti al servizio acquedotto tramite l'amministratore condominiale, si procederà a norma del successivo art. 37.

9. Il Servizio Acquedotto si riserva in ogni caso la facoltà di formulare, di volta in volta, condizioni speciali (che dovranno assumere la forma scritta) per il posizionamento dei contatori in luoghi diversi da quelli citati precedentemente.

10. In caso di rotture ai contatori installati all'interno di unità abitative, rotture non imputabili a negligenza dell'utente e quindi dovute a vetustà degli stessi, la responsabilità degli eventuali danni conseguenti alla fuoriuscita d'acqua è a carico dell'utente e non del Servizio Acquedotto, in quanto l'ubicazione corretta e prioritaria dei contatori è quella esterna.

Art. 35 - CUSTODIA DEI CONTATORI

1. L'utente ha l'obbligo ed il dovere di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o le nicchie dei contatori, assumendosi le operazioni di manutenzione anche per quanto concerne il chiusino del pozzetto e lo sportello della nicchia; deve provvedere altresì a proteggere il contatore dal gelo.

2. La custodia del contatore e dei sigilli posti sullo stesso e sulle apparecchiature connesse, è affidata all'utente; la manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore, danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

3. La presente norma si applica anche agli impianti già esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 36 - NOLO DEL CONTATORE

1. Le quote di nolo e manutenzione dei contatori (ex nolo contatore – ora quota fissa ex delibera CIPE 52/2001) saranno fissate per vari tipi di utenza unitamente alla tariffa dei consumi.

2. Nel caso di disdetta di utenza, se il proprietario intende conservare la presa è tenuto al mantenimento del contatore con saracinesca a monte dello stesso sigillata.

Art. 37 - VERIFICA SUI CONSUMI CONDOMINIALI

1. Al fine di verificare la concordanza tra i singoli consumi dichiarati e la somma degli stessi, nonché al fine di riscontrare perdite reali o supposte, e/o di verificare l'esistenza di prese senza contratto, e/o di riscontrare errate o mancate letture, può essere installato o utilizzato (se già esistente) a cura del Comune e a spese del condominio un contatore generale, sulla tubazione principale in arrivo, antecedente la parte condominiale.

2. Nel caso di consumi esuberanti rispetto alla somma delle singole utenze private, è fatto obbligo all'amministratore del condominio o a chi per esso, di provvedere ai necessari controlli ed eventuali riparazioni sotto la sorveglianza del Servizio Acquedotto Comunale. L'addebito per le differenze, comprensivo del canone di fognatura e depurazione verrà notificato all'Amministratore Condominiale o a chi per esso; in caso di mancato pagamento si applicano le norme del successivo art.52.

Art. 38 - VERIFICA DEI CONTATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

1. L'utente può chiedere la verifica del contatore dietro presentazione di richiesta scritta.

2. Nel caso sia stato riscontrato un funzionamento irregolare del contatore, il consumo dell'acqua sarà valutato applicando i criteri di cui al precedente art. 33, comma 7, disponendo, se necessario, il rimborso dell'importo non dovuto. In nessun caso tale rimborso potrà essere esteso a periodi precedenti.

3. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore l'utente è tenuto a rimborsare per intero le spese di verifica, nella misura di Euro 10,00 oltre IVA, aggiornata annualmente con il provvedimento che approva la tariffa dei consumi.

Art. 39 - RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEI CONTATORI

1. I contatori non possono in nessun caso essere rimossi o spostati, se non per diretta disposizione del Servizio Acquedotto, con spese a carico dell'utente.

2. E' impegno dell'Utente comunicare qualsiasi anomalia riscontrata nell'apparecchio di misurazione. E' obbligo dell'Utente far accedere il personale incaricato all'ispezione e verifica dei contatori; in caso di inadempimenti o di opposizioni a tali verifiche il Servizio Acquedotto può sospendere l'erogazione fino a che le medesime non siano state eseguite, senza che l'Utente sia momentaneamente assolto dagli obblighi contrattuali.

CAPO QUINTO: SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI.

Art. 40 – EROGAZIONE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO

1. L'utente, dietro presentazione di apposita domanda presentata al Servizio Acquedotto, può richiedere l'allaccio ad uso antincendio a servizio di un edificio privato.

2. La concessione dell'utenza antincendio può essere accordata, decisione spettante unicamente al Servizio Acquedotto, solo ed esclusivamente se il diametro della tubazione principale stradale lo consente.

3. Con la compilazione dell'apposito modulo rilasciato dagli uffici preposti al Servizio, l'utente richiedente accetta l'eventuale fornitura dell'utenza antincendio costituita, sino al limite della proprietà privata e indipendentemente dal numero e dalle caratteristiche delle bocche antincendio e più in generale della rete antincendio privata, da:

- In via normale da tubazione fino DN 40
- In via del tutto eccezionale, dopo approfondita analisi delle condizioni tecniche delle tubazioni stradali principali, da tubazione di diametro maggiore della precedente.

4. Il servizio acquedotto non assume in ogni caso responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata presenti nella tubazione di presa al momento dell'uso, e più in generale al corretto funzionamento dell'impianto antincendio privato, né per eventuali danni causati dalla fuoriuscita d'acqua dalle tubazioni antincendio site all'interno della proprietà privata. (Vasca di accumulo, impianto di pompaggio, ecc.)

5. L'utente ha diritto di usare tutta la portata disponibile dalle bocche antincendio solo nel caso di incendio e per le sole operazioni relative all'estinzione, pagando il solo canone antincendio.

6. Il canone antincendio corrisponde, per ogni bocca antincendio (idranti e/o naspi) installata nella proprietà privata, al canone di abbonamento annuo per la fornitura di m³ 100 di acqua alla tariffa base vigente.

7. Tutte le opere ed i lavori necessari a dare compiute queste speciali derivazioni, in ogni caso sino al limite della proprietà privata, saranno eseguite sotto la sorveglianza del Servizio Acquedotto a spese dell'utente richiedente; questa tubazione è considerata a tutti gli effetti una tubazione di presa singola e quindi per essa valgono le indicazioni di cui ai precedenti artt. 20 – 23.

8. Le opere ed i lavori interessanti la costruzione di dette bocche sul suolo privato, saranno eseguite dall'utente a sue spese, sotto la sorveglianza del Servizio Acquedotto.

9. È tassativamente vietato inserire qualsiasi diramazione sulle tubazioni di presa delle bocche antincendio, e nessuna modifica può essere apportata alle stesse se non con il preventivo consenso del Servizio Acquedotto, al quale è sempre riservata l'esecuzione delle modifiche che comunque saranno addebitate all'utente.

10. La valvola di ingresso della proprietà sarà sigillata aperta dal Servizio Acquedotto, in modo da mantenere sempre in pressione le tubazioni a valle della presa.

11. L'utente deve fornire lo schema di installazione e il numero delle bocche antincendio all'interno della sua proprietà, provvedendo al tempestivo aggiornamento dei dati in caso di variazione: in caso di inadempienza il S.A. ha diritto di applicare, a titolo di penale, per ogni bocca antincendio effettivamente installata e non dichiarata il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.

12. Prima che l'impianto per estinzione incendi sia messo in esercizio, l'utente dovrà provarne il funzionamento alla presenza di un tecnico del Servizio Acquedotto e di uno della ditta esecutrice dello

stesso; la ditta esecutrice dovrà comunque fornire sia all'utente che al Servizio Acquedotto la dichiarazione di conformità e di collaudo dell'impianto.

13. Le valvole di chiusura delle bocche antincendio all'interno della proprietà, saranno sigillate dal Servizio Acquedotto e, solo nel caso di incendio, l'utente potrà aprirle e servirsene con l'obbligo tassativo di darne immediato avviso al Servizio Acquedotto entro 24 ore.

14. Nel caso le predette valvole fossero aperte senza preavviso per qualsiasi causa, l'utente sarà passibile di una penalità calcolata in base ad un consumo teorico di 1000 mc. oltre alla tariffa base in vigore.

15. Il pagamento della penale non pregiudicherà comunque la facoltà del Servizio Acquedotto di interrompere la fornitura e di agire in altra sede per il risarcimento dei danni.

16. Il Servizio Acquedotto si riserva comunque il diritto di verificare con apposito contatore se vi sono perdite di acqua dalle tubazioni private per estinzione incendi e di addebitare all'utente, ai prezzi della tariffa base, l'importo dell'acqua che risulti perduta.

17. Il Servizio Acquedotto si riserva inoltre il diritto di controllare gli impianti antincendio anche nelle proprietà private, senza preavviso.

18. Lo stesso sarà manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancata fornitura d'acqua ad uso estinzione d'incendio nelle seguenti circostanze:

- a) In qualunque caso di forza maggiore che impedisca di mantenere un regolare servizio;
- b) In caso di sospensione dell'energia elettrica agli impianti acquedottistici a qualunque causa imputabile;
- c) In caso di rotture sulle condutture principali o di avarie sugli impianti acquedottistici;
- d) In caso di interventi urgenti, anche non programmati, sulla rete di distribuzione che comportino la disattivazione del flusso idrico.

19. Inoltre, tenuto conto della consistenza degli impianti nella zona, la fornitura antincendio non dovrà comunque pregiudicare in modo sostanziale la regolare erogazione delle altre normali utenze del Servizio Acquedotto; qualora ciò avvenisse, anche in relazione alla durata dei prelievi antincendio, è in facoltà del Servizio Acquedotto, a suo insindacabile giudizio, intervenire per regolare opportunamente l'erogazione antincendio stessa.

TITOLO QUARTO: CONCESSIONI SPECIALI E TEMPORANEE.

Art. 41 – FORNITURE SPECIALI TEMPORANEE

1. In relazione alla disponibilità ed alla dimensione degli impianti, potranno essere concesse forniture speciali temporanee.
2. Le modalità e prescrizioni relative alle erogazioni ordinarie vigono pure per le forniture speciali temporanee, le quali inoltre sono subordinate alle condizioni seguenti:
 - La durata, da computare a giorni, non potrà essere inferiore a giorni venti, in ogni caso non superiore ad anni uno;
3. Sono a carico di richiedenti tutte le spese di allaccio alla conduttura pubblica.
4. Il Servizio Acquedotto si riserva comunque di disporre in qualsiasi momento gli eventuali controlli e verifiche.

Art. 42 – FORNITURE SPECIALI PER CANTIERI EDILI

1. Le forniture di acqua per cantieri edili potranno essere accordate solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie.
2. Sul contratto di fornitura, pena la nullità dello stesso, dovranno essere riportati gli estremi del titolo edilizio.
3. Il Servizio Acquedotto si riserva comunque di disporre in qualsiasi momento gli eventuali controlli e verifiche.

Art. 43 – UTENZE PARTICOLARI

1. Sono considerate utenze particolari gli autolavaggi, le piscine private e pubbliche, e quelle destinate ad alimentare macchinari e/o impianti a largo consumo d'acqua.

2. La fornitura alle suddette utenze avviene con le stesse modalità e prescrizioni previste per le utenze non domestiche, e dovranno essere munite di apposito e separato contatore, non potendo essere dipendenti da una utenza ad uso domestico.

3. In condizioni normali di erogazione le piscine potranno essere riempite entro e non oltre il 31 maggio.

4. Il Servizio Acquedotto si riserva comunque di disporre in qualsiasi momento gli eventuali controlli e verifiche.

Art. 44 – CESSAZIONE DELLE UTENZE SPECIALI TEMPORANEE

1. Le utenze speciali temporanee e per cantieri edili cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

TITOLO QUINTO: NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

ART. 45 - ELEMENTI DEL CONTRATTO

1. Per ogni singola erogazione (sia a seguito di nuova utenza che a seguito di volturazione del contratto) è stipulata una scrittura privata, che indica il tipo di fornitura richiesta di cui all'art. 6, ed è firmata dall'utente o dal suo Legale rappresentante e dal responsabile del servizio, in un unico originale bollato che rimane depositato presso l'Ufficio Acquedotto

2. Le spese contrattuali sono interamente a carico dell'Utente, devono essere da questi anticipate all'atto della sottoscrizione e comprendono il diritto fisso d'allaccio di cui al successivo comma 4, oltre il bollo. È pure a carico esclusivo dell'Utente qualsiasi spesa per eventuale registrazione della scrittura, nonché per imposte, tasse, contributi o canoni erariali, provinciali o comunali, tanto sulle scritture, quanto sulle forniture dell'acqua o sugli apparecchi o comunque in relazione alla somministrazione di acqua.

3. All'atto della firma del contratto l'Utente ne riceve una fotocopia su carta semplice, priva di valore legale. L'Utente può comunque richiedere, a sue spese, la stipulazione della scrittura in doppio originale, oppure copia conforme della stessa in carta da bollo.

4. All'atto della stipulazione della scrittura, l'Utente deve pagare il diritto fisso di allaccio determinato in base alle tariffe vigenti al momento della richiesta. Tale diritto fisso non è dovuto nel caso di volturazione diretta.

5. Ogni eventuale variazione di categoria o destinazione dovrà essere comunicata per iscritto ed andrà in vigore dalla prima fatturazione successiva alla comunicazione.

ART. 46 - DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. I contratti di fornitura dell'acqua, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.
2. Per disdire il contratto l'utente deve presentare formale disdetta scritta, su apposito modulo fornito dal Servizio Acquedotto. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti, al contatore, i sigilli di blocco, consentendo nel contempo il rilevamento dell'ultima lettura.
3. L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro dieci giorni dalla richiesta, decorsi i quali la disdetta diventa comunque efficace, dietro emissione dell'apposito ordine di servizio compilato dall'ufficio competente nel quale verrà indicata la data di apposizione dei sigilli e la rilevazione della lettura del contatore.
4. Nel caso i contatori siano posizionati all'interno della proprietà privata l'utente dovrà mettere in condizione il personale del Servizio Acquedotto di procedere alle operazioni di cui al precedente comma; in caso contrario la disdetta non potrà essere accettata.
5. La relativa fatturazione di chiusura riporterà l'importo calcolato sui consumi risultanti dall'ultima rilevazione e comprenderà l'importo pro quota del minimo contrattualmente impegnato, ove previsto, e della quota fissa (ex nolo contatore).
6. Nel caso in cui la disdetta provenga dall'utente – locatario/affittuario/comodatario/usufruttuario , questi dovrà darne comunicazione al proprietario, ritenendosi comunque il Servizio acquedotto sollevato da ogni e qualsiasi danno dovesse verificarsi per effetto dell'eventuale interruzione, improvvisa e senza preavviso della fornitura.
7. Il servizio Acquedotto per comprovate motivazioni tecniche e/o di interesse generale, potrà revocare il contratto di fornitura in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta all'Utente almeno trenta giorni prima della data di chiusura dell'utenza, senza che l'utente abbia diritto ad indennizzi o risarcimenti di sorta, né per danno emergente, né per lucro cessante.

ART. 47 – VOLTURAZIONI

1. L'utente che subentra in un'utenza preesistente già cessata, deve fornire i dati precisi dell'intestatario del precedente contratto e dell'indirizzo di erogazione. Per le spese di subentro si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 45, compreso il diritto fisso di allaccio.
2. Nel caso in cui al Servizio Acquedotto non risulti la disdetta, spetta all'utente subentrante rintracciare l'utente uscente e presentarsi con l'ultima bolletta pagata e dichiarazione sostitutiva di recesso firmata dal precedente intestatario per effettuare la volturazione diretta.
3. Nel caso in cui l'utente subentrante non sia in grado di adempiere a quanto indicato al comma 2 dovrà sottoscrivere apposita clausola liberatoria a favore del servizio acquedotto, dichiarando sotto la propria responsabilità di avere idoneo titolo di disponibilità dell'immobile e dell'utenza.

4. Nel caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede deve presentare domanda in carta semplice, per richiedere la variazione dell'intestazione a proprio nome, senza sostenere alcuna spesa contrattuale.

5. In ogni caso il contratto non potrà mai intendersi risolto per il fatto che l'immobile oggetto dell'utenza sia stato trasferito ad altro proprietario, usufruttuario, locatario, affittuario o comodatario, o ad eredi in caso di decesso, non avendo altresì il Comune l'obbligo o l'onere di effettuare alcun riscontro od accertamento in merito.

ART. 48 – FATTURAZIONE

1. La fatturazione viene effettuata con scadenza annuale.

2. Quando venga riscontrato che, per una qualunque causa, il contatore abbia cessato di registrare il volume d'acqua fornito, il consumo verrà presunto in base ai criteri di cui al precedente art. 33, c. 7.

3. L'Utente, oltre all'eventuale minimo impegnato dovuto a norma del successivo art. 39, e all'eventuale supero, dovrà corrispondere una quota fissa (ex nolo contatore) come da delibera CIPE 52/2001.

4. Gli utenti allacciati alla rete fognaria dovranno corrispondere il corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione dovuti ai sensi dell'art. 14 della legge 05/01/1994 n.° 36 (legge Galli).

5. I canoni depurazione e fognatura sono commisurati al 100 per cento del volume d'acqua prelevato e non è ammessa nessuna prova contraria in ordine alla quantità effettiva di acqua immessa nella rete fognaria, nemmeno nel caso in cui il mancato consumo sia reso evidente dalla rottura di una condotta (art. 14 della legge 05.01.94 n.36)

6. Ai fini della fatturazione del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione, i soggetti allacciati alla rete fognaria che si approvvigionano di acqua presso fonti proprie, sono tenuti a dichiarare al Comune l'acqua consumata l'anno precedente entro il 31 Gennaio dell'anno successivo mediante autocertificazione ai sensi di legge.

7. Sono pure a carico esclusivo dell'Utente imposte, tasse, contributi, canoni erariali, Provinciali o Comunali in merito alla fornitura e comunque in relazione alla somministrazione dell'acqua.

8. La fatturazione viene effettuata in base ad una lettura annuale dei contatori e alle tariffe in vigore per l'anno di competenza.

9. I consumi vengono fatturati nelle tre fasce di supero oltre il consumo base.

10. Per le utenze condominiali l'Amministratore dello stabile è tenuto a dichiarare preventivamente il numero complessivo delle unità immobiliari specificando il numero dei minimi soggetti a tariffa agevolata.

11. L'utente è tenuto a verificare con regolarità la presenza di perdite d'acqua interrate negli impianti interni di proprietà. In caso di dispersioni di acqua non dovute a negligenza dell'utente, ma per cause impreviste e

comunque per perdite occulte evidenziate da consumi anomali, l'utente dovrà comunicarlo immediatamente al gestore, affinché quest'ultimo possa riscontrare l'effettiva esistenza della perdita.

In caso di esito positivo, l'utente potrà presentare istanza per la riduzione parziale delle quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione, allegando fotografia della situazione prima e dopo la riparazione, unitamente a copia conforme della fattura relativa all'intervento di riparazione del guasto, con descrizione dettagliata. La mancata consegna di tutta la documentazione sopra riportata determina automaticamente il rigetto dell'istanza. La riduzione tariffaria, a insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico, potrà essere riconosciuta per il periodo di fatturazione antecedente la documentazione del guasto. In ogni caso non potranno essere tenute in considerazione richieste di rimborso per perdite interrate anteriori a sei mesi. Il gestore del Servizio Idrico Integrato avrà sempre facoltà di sostituire periodicamente il contatore, ovvero qualora lo ritenesse comunque necessario, senza obbligo di preavviso.

ART. 49 - CONSUMO MINIMO FATTURABILE GARANTITO

1. Il superamento del minimo impegnato per le utenze domestiche è fissato in quattro anni come previsto dalla deliberazione del CIPE n°52 del 04.04.2001 e sarà a regime anche per i consumi domestici dei non residenti dal 2006.

a) Utenze domestiche residenti:

minimo impegnato: nessuno

consumi essenziali a tariffa agevolata pari a 90 mc. Anni

b) Utenze domestiche non residenti:

minimo impegnato mc. 40 annui a tariffa base (anno 2005)

c) Uso commerciale che comprende: utenze artigianali, esercizi commerciali al minuto, uffici e simili;

minimo impegnato mc 150

d) Uso industriale che comprende: esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti o/bevande, utenze ad uso industriale, aziende ricettive e simili;

minimo impegnato mc. 500

e) Piccolo uso irriguo;

minimo impegnato mc. 150

f) Usi diversi (artt. 41-44)

minimo impegnato mc. 500

2. Le utenze indicate alla lettere e) non sono soggette al pagamento dei servizi fognatura e depurazione in quanto non allacciate alla fognatura comunale.

ART. 50 - PAGAMENTO FATTURE

1. Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato dall'Utente entro le rispettive scadenze con le modalità stabilite dal Servizio Acquedotto.
2. Nel caso di ritardato pagamento, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della bolletta, il Servizio Acquedotto, dopo un preavviso di otto giorni può sospendere l'erogazione sino a che esso sia effettuato, senza che tale sospensione liberi l'Utente dai suoi obblighi contrattuali e gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso o indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di Legge.
3. In ogni caso l'utente moroso dovrà corrispondere un'indennità di mora del cinque per cento ed eventuali maggiori spese di notifica ed esazione.
4. Al termine di tale procedura l'Amministrazione provvederà al recupero coattivo dell'intero credito e delle spese.
5. Qualsiasi eventuale nuovo contratto al soggetto debitore non potrà essere stipulato se prima non verranno corrisposti i debiti pregressi.
6. Ove non esistessero nel territorio comunale fonti idonee di approvvigionamento accessibili agli utenti, il Servizio Acquedotto dovrà assicurare nel caso di fornitura ad uso domestico di utente residente una quota d'acqua pro-capite giornaliera necessaria per gli usi di sopravvivenza in senso alimentare e per le indispensabili abluzioni igieniche, mediante apposizione di un dispositivo di limitazione dell'erogazione al "minimo vitale"
7. Eventuali contestazioni non daranno diritto all'utente di differire o ridurre il pagamento di quanto fatturato e dovranno essere presentate con lettera raccomandata entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della fattura stessa.

ART. 51 - RILIEVO CONSUMI

1. La lettura dei contatori verrà effettuata con periodicità annuale.
2. In caso di contatore inaccessibile il personale tecnico qualificato, al momento della lettura, lascerà una cartolina di autolettura che sarà cura dell'Utente recapitare per tempo al Servizio Acquedotto, al fine di consentire l'effettuazione del conguaglio annuale.
3. In caso di mancata lettura non si provvederà al conguaglio.
4. Qualora l'impossibilità di lettura degli impianti perduri nonostante specifico avviso scritto all'utente, il Servizio Acquedotto potrà interrompere l'erogazione del servizio, che potrà essere riattivato solo a lettura effettuata e previo pagamento delle spese sostenute, fatto salvo quanto previsto all'art. 34.
5. E' impegno dell'Utente comunicare qualsiasi anomalia riscontrata nell'apparecchio di misurazione. E' obbligo dell'Utente far accedere il personale incaricato all'ispezione e verifica dei contatori; in caso di inadempimenti o di opposizioni a tali verifiche il Servizio Acquedotto può sospendere l'erogazione fino a che le medesime non siano state eseguite, senza che l'Utente sia momentaneamente assolto dagli obblighi contrattuali.

TITOLO SESTO: SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 52 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Servizio Acquedotto si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua potabile:
 - a) Quando specificamente previsto dal presente regolamento;
 - b) Quando l'impianto ed il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Servizio Acquedotto e l'utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni dello stesso;
 - c) Quando non venga regolarmente pagata la fattura, ai sensi del precedente art. 50;
 - d) Quando venga impedito l'accesso al personale del Servizio Acquedotto per la lettura del misuratore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni, o quando risulti impossibile la lettura, ai sensi del precedente art.51;
 - e) Qualora la fornitura avvenga relativamente ad immobili non in regola con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità;
 - f) Quando vengano manomessi i sigilli del misuratore;

g) In ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento o previsto da norme di Legge.

2. Le spese di sospensione e riattivazione sono a carico dell'utente che deve pagare i relativi costi e risarcire gli eventuali danni.

3. In ogni caso l'utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivati dalla sospensione dell'erogazione.

4. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del C.C, in caso di inadempienza anche parziale agli artt. contemplati nei Titoli 3°, 4°, 5° del presente Regolamento, od in caso di prelievo fraudolento. Se il Servizio Acquedotto si avvale della facoltà di risolvere il contratto, l'utente deve versare subito l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e risarcire gli eventuali danni.

Art. 53 – PRELIEVI ABUSIVI

1. Il prelievo di acqua senza regolare contratto di fornitura o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato e perseguito a norma di legge e del presente regolamento.

2. In ogni caso, oltre alla sanzione dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo d'acqua presunto determinato insindacabilmente dal Servizio Acquedotto.

Art. 54 – CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

1. Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono verbalizzate dal personale tecnico del Servizio Acquedotto, il quale potrà richiedere l'ausilio della Polizia Municipale.

2. Ogni infrazione dà diritto al Servizio Acquedotto di procedere alla sospensione della fornitura.

3. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, per violazioni al presente regolamento si applica il vigente Regolamento comunale in materia di sanzioni amministrative.²

Art. 55 – NORME PENALI

1.. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla Legge

Art. 56 – APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO COMUNE

1. Per quanto non previsto e contemplato dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 57 – FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia fra il Servizio Acquedotto e l'utente è competente esclusivamente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune stesso.

² Approvato con DCC n. 17 del 30 settembre 2003

TITOLO SETTIMO: NORME TRANSITORIE E FINALI PER IL REGOLAMENTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Art. 58 – USO DI PRESE PRIVATE IN CASO DI NECESSITA'

1. È riconosciuta al Sindaco o ad altra Autorità competente la potestà di usare le prese d'acqua private in caso di calamità pubbliche o di incendi.

2 Il quantitativo d'acqua utilizzato a tale uso sarà detratto dal consumo totale risultante in carico all'utente.

Art. 59 – CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO

1. Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà il Servizio Acquedotto, caso per caso.

Art. 60 – EFFICACIA E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti e per il Servizio Acquedotto.
2. Esso dovrà intendersi come parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.
3. L'utente può richiedere copia del Regolamento all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.
4. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 61 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ATO PROVINCIALE

1. Il Comune preso atto, ai sensi di legge, che l'ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio idrico integrato è la Provincia, rispetterà le indicazioni fornite dalla Provincia, adeguando e integrando in tale senso il presente regolamento.

Art. 62 – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. La presente sezione del Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione eseguita ad intervenuta esecutività della Delibera di approvazione, ad eccezione del titolo V che entrerà in vigore il primo gennaio 2006.
2. Dalla data di entrata in vigore si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari del Comune riguardanti la materia od in contrasto con le norme del presente regolamento ed in particolare il "Regolamento per la distribuzione dell'acquedotto potabile" approvato con DCC n. 97 del 28/10/1968 e sue successive modifiche ed integrazioni.

SEZIONE SECONDA REGOLAMENTO PER LE ACQUE REFLUE

TITOLO OTTAVO DISPOSIZIONI GENERALI DEL REGOLAMENTO PER LE ACQUE REFLUE

Art. 63 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. La presente sezione del Regolamento del servizio idrico integrato ha per oggetto:
 - a) la classificazione degli scarichi, privati e pubblici degli insediamenti che recapitano nella fognatura del Comune di Tovo San Giacomo
 - b) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante;

- c) l'uso di tutte le opere esistenti e future costituenti la rete fognaria comunale e le reti di allaccio private;
- d) le norme per la corretta realizzazione delle reti fognarie e per il convogliamento delle acque di scarico, sia ricadenti in aree pubbliche che in aree private, sia se destinate ad essere trasferite nella proprietà pubblica quali opere di urbanizzazione primaria, sia se pertinenze di edifici e insediamenti privati;
- e) la disciplina e le norme tecniche per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere di allacciamento alle pubbliche fognature degli insediamenti civili e le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- f) le prescrizioni relative alla realizzazione di opere e impianti di pretrattamento o di depurazione e le disposizioni per l'iter procedurale per il rilascio dell'autorizzazione degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi nelle pubbliche fognature;
- g) le spese di allacciamento e le tariffe;
- h) le immissioni vietate;
- i) i sistemi di controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura relativamente ai limiti di accettabilità funzionalità;
- j) la disciplina e le norme tecniche per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico degli insediamenti civili e produttivi non recapitanti in pubblica fognatura di cui all'art. 16 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 lettera b) della Legge Regionale 43/95 e s.m.i.;

2. La regolamentazione è finalizzata ad una corretta prevenzione e controllo dell'inquinamento delle acque, rispettando e conformandosi alle prescrizioni contenute nel Sistema di Gestione Ambientale adottato dal Comune in base alla normativa UNI EN ISO 14001.

3. Tale Sistema di Gestione Ambientale prevede una valutazione sistematica, documentata e obiettiva dell'organizzazione gestionale e dei processi destinati alla protezione ambientale del territorio, secondo quanto previsto da apposito manuale e procedura operativa codificate, a cui si rinvia nel merito³.

Art. 64 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente Sezione del Regolamento stabilisce, ai sensi art. 4 comma 4 della Legge Regionale 43 del 1995 e s.m.i., le norme tecniche e le prescrizioni da applicare a tutti gli scarichi esistenti e futuri aventi recapito nella pubblica fognatura, nonché indicazioni nel caso di scarichi terminanti in acque superficiali nel suolo e nel sottosuolo.

Art. 65 - DEFINIZIONI

ACQUE REFLUE

1. Ai fini del presente regolamento si intendono inoltre:

“Acque reflue bianche”:

- a) Le acque di dilavamento meteorico, qualunque sia la loro provenienza,
- b) le acque di annaffiamento provenienti da cortili, giardini, orti, parchi, strade, siano essi pubblici o privati,

³ Procedura operativa PO.17

c) le acque sorgive o di infiltrazione;

2. Il responsabile del servizio del competente ufficio comunale, con provvedimento motivato, all'atto del rilascio del titolo edilizio, può escludere dalle acque bianche quelle immissioni che, pur rientrando nelle categorie sopracitate, presentino aspetti particolari di nocività ovvero abbiano sostanze grasse e/o oleose in sospensione, ovvero non siano esenti da commistione con materiali grossolani o con altre materie prime che ne alterino la composizione rispetto alle comuni acque meteoriche.

3. “Acque reflue nere”:

a) Le “**acque reflue domestiche**” provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

b) 1. Le “**acque reflue industriali**” scaricate da edifici o installazione in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni diverse dalle acque reflue domestiche.

b) 2. Le “**acque di prima pioggia**”, ovvero quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante e proveniente da spazi scoperti, annessi o non ad insediamenti, sui quali vengono svolte attività di qualsiasi tipo (produzione, movimentazione, stoccaggio, servizi ecc.) suscettibili di provocare inquinamento delle acque meteoriche. Si considerano eventi meteorici quelli che si succedono ad una distanza l'uno dall'altro non inferiore alle 48 ore.

FOGNATURA

4. Ai fini del presente Regolamento per “**fognatura**” si intende il complesso di canalizzazioni, superficiali o sotterranee, idonee a raccogliere e ad allontanare le immissioni liquide provenienti da insediamenti civili o produttivi o da spazi pubblici o privati provocandone il successivo scarico in un corpo ricettore, previo idoneo trattamento.

5. La fognatura può essere a “**sistema misto**” se raccoglie e allontana acque reflue bianche e nere nella stessa canalizzazioni e a “**sistema separato**”, se raccoglie e allontana le acque reflue bianche e nere in canalizzazioni separate.

Il sistema fognario del Comune di Tovo San Giacomo è un sistema di fognatura separato.

6. Secondo il loro utilizzo le fognature e i loro impianti accessori sono così definiti:

a) “**Fognolo**”: tubazione di proprietà privata che fa confluire le acque reflue sia bianche che nere delle singole utenze alla fogna pubblica tramite il primo pozzetto disponibile;

b) “**Fogna**”: raccoglie le acque dei fognoli dai pozzetti e/o caditoie pubbliche o private, convogliandole ai collettori delle acque bianche o nere;

c) “**Collettore**”: raccoglie le acque provenienti dalle fogne, per farle confluire nel recapito finale;

d) “**Depuratore**”: sistema atto a ridurre il carico inquinante organico ed inorganico delle acque reflue nere, mediante processi fisico/meccanici e/o biologici e/o chimici.

e) “**pozzetto d'ispezione**” manufatto interrato realizzato secondo le norme tecniche di cui all'art. 73 che ha lo scopo di intercettare la tubazione per permettere l'ispezione della stessa.

f) “**pozzetto dissabbiatore**” manufatto interrato realizzato secondo le norme tecniche di cui all'art. 73 posizionato a monte del pozzetto di allaccio di una fogna privata alla fognatura comunale con la finalità di non far giungere i corpi solidi nella fogna pubblica

g) “**pozzetto di allaccio**” manufatto interrato realizzato secondo le norme tecniche di cui all'art. 73 in cui si realizza la confluenza della fogna privata in quella pubblica.

h) **“pozzetto di campionamento”** manufatto in cui vengono eseguiti i campionamenti di controllo. Esso è posizionato a monte della confluenza di uno scarico produttivo in pubblica fognatura o a monte di uno scarico civile o assimilabile in un corpo ricettore o nel suolo ed è realizzato secondo le norme tecniche di cui all’art. 73

7. Si intendono **“pubbliche fognature”** le canalizzazioni delle acque bianche e nere costruite o che vengono realizzate dal Comune nell’ambito del proprio territorio.

8. Esse di norma sono localizzate in spazi pubblici o di uso pubblico e comprendono tubazioni, pozzetti, impianti di sollevamento, valvole, scarichi di emergenza e quant’altro necessario al loro funzionamento. In ogni caso il cittadino è tenuto a dare il passaggio sui suoi fondi alle reti fognarie sia pubbliche che private, secondo le vigenti disposizioni di Legge e codicistiche.

9. La manutenzione delle pubbliche fognature spetta al Comune con mezzi propri o tramite Imprese specializzate nel settore.

IMPIANTO

10. Si intende per **“impianto di pretrattamento”** il complesso di opere civili meccaniche ed elettriche finalizzato a ridurre il tenore di solidi in sospensione nei liquami di scarico mediante processi di natura fisico - meccanica.

11. Si intende per **“impianto di depurazione”** il complesso di opere civili meccaniche ed elettriche finalizzato a ridurre il carico inquinante organico e inorganico presente nelle acque reflue mediante processi fisico - meccanici e biologico - chimici.

12. Si intende per **“fossa Imhoff”** impianto per il trattamento delle acque domestiche costituito da due comparti nettamente distinti, uno superiore di sedimentazione e uno inferiore di accumulo e digestione anaerobica dei fanghi sedimentati.

13. Si intende per **“impianto di fitodepurazione”** impianto costituito da vasche stagne in cui vengono coltivate idonee specie di piante in grado di depurare e far evapotraspirare un refluo preventivamente trattato.

SCARICO

14. Ai fini del presente Regolamento, per **“scarico”**, si intende ogni immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo, e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

15. Si definiscono inoltre **“scarichi civili”** gli scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti civili

16. Ai fini del presente Regolamento, conformemente alla Legge 8.10.1976 n° 690 di conversione del D.L. 10.08.1976 n° 544, viene considerato quale **“insediamento civile”**, uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un’area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva,

ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

17. Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile sono considerate insediamenti civili, con esclusione dei *frantoi oleari*.

18. Sono considerati assimilabili ai civili quegli insediamenti in cui si svolgono prevalentemente con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione e/o trasformazione di beni o di servizi, o attività di commercio, quando l'uso dell'acqua scaricata non sia legato ad alcun processo produttivo oppure quando si verificano le seguenti tre condizioni:

- a) gli scarichi abbiano caratteristiche analoghe a quelle degli scarichi civili, sia per natura fisico-chimica sia per trattabilità;
- b) gli scarichi prima di ogni trattamento, rispettino i limiti di cui alla tabella 3 – allegato 5 del D.lgs n° 152/99;
- c) gli scarichi di cui ai precedenti commi non superino l'entità di 200 mc/anno.

19. Le condizioni di cui sopra devono essere valutate prima di ogni trattamento depurativo e di ogni miscelazione con acque che non richiedono trattamenti.

20. Un insediamento può essere considerato assimilabile ai civili quando non confluisce scarichi di lavorazioni in fognatura purché l'attività produttiva si svolga a ciclo chiuso o purché i reflui vengano smaltiti tramite ditte specializzate secondo la vigente normativa.

21. Nella prima ipotesi il ciclo chiuso dell'attività produttiva deve essere documentato con dettagliata relazione tecnica sottoscritta, oltre che dal titolare dell'insediamento anche da tecnico abilitato; nella seconda ipotesi lo smaltimento dei reflui dovrà essere dimostrato da apposita documentazione rilasciata dalle Ditte incaricate.

22. La definizione di insediamento assimilabile al civile viene attribuita dal dirigente responsabile del servizio, all'atto del rilascio del titolo edilizio, sulla base degli opportuni accertamenti dei competenti uffici e/o organi di controllo necessari per verificare la sussistenza delle condizioni di cui sopra.

23. Corre l'obbligo, da parte dei proprietari e/o titolari degli insediamenti, di comunicare eventuali variazioni al fine di una riclassificazione dell'insediamento stesso.

24. Ai fini del presente Regolamento, viene considerato quale ***“insediamento o complesso produttivo”***, uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività commerciali o di produzione di beni, e che diano luogo a scarichi idrici di natura e qualità diversa da quelle degli scarichi provenienti da edifici e complessi abitativi.

INSEDIAMENTI ESISTENTI E NUOVI

25. Agli effetti del presente Regolamento:

- a) sono considerati insediamenti esistenti quelli che hanno attivato scarichi di tipo civile o produttivo prima dell'entrata in vigore presente regolamento;
- b) sono considerati insediamenti nuovi quelli che hanno attivato gli scarichi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;

c) sono considerati nuovi scarichi tutti quegli insediamenti soggetti ad interventi di riqualificazione (restauro, ristrutturazione, ampliamento, ecc.) tali da determinare uno scarico qualitativamente o quantitativamente diverso da quello preesistente, ovvero siano comunque soggetti a nuove destinazioni.

Art. 66 - REGIME AUTORIZZATORIO

1. Tutti gli scarichi di acque reflue devono essere preventivamente autorizzati. Per le nuove costruzioni l'autorizzazione deve essere chiesta all'atto della domanda del relativo titolo edilizio.

2. Le autorizzazioni, che vengono rilasciate al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico, sono di due tipi:

Autorizzazione all'allaccio.

3. Sono soggette ad autorizzazioni le opere di allacciamento alla pubblica fognatura, di qualsiasi insediamento, sia civile che produttivo, secondo la procedura prevista al titolo nono del presente Regolamento.

4. Per gli insediamenti civili o assimilabili ai civili, esistenti o nuovi, l'autorizzazione all'allaccio equivale all'attivazione allo scarico delle acque, senza ulteriori autorizzazioni.

Autorizzazione allo scarico.

5. Sono soggetti ad autorizzazione, secondo quanto previsto al titolo decimo, tutti gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, esistenti o nuovi, con recapiti in pubblica fognatura. Dovranno essere autorizzate le opere civili necessarie per realizzare lo scarico e gli eventuali impianti di pretrattamento e/o per collegare gli scarichi terminali di qualsiasi nuovo insediamento.

6. Sono inoltre soggetti ad autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto al titolo undicesimo, tutti gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi non recapitanti in pubblica fognatura di cui all'art. 16 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 lettera b) della Legge Regionale 43/95 e s.m.i;

7. Tutti gli insediamenti che non ricadano nelle categorie di cui sopra, devono presentare richiesta di autorizzazione allo scarico all'Amministrazione Provinciale con le modalità previste dalla vigente legislazione regionale.

8. In deroga alle norme tecniche di cui all'art. 73 gli insediamenti civili esistenti allacciati alla pubblica fognatura possono essere eserciti, anche se non rispondenti ai requisiti richiesti. In caso di lavori di adeguamento della fognatura comunale o ove si rilevassero anomalie di funzionamento l'ufficio tecnico impartirà nuove disposizioni per l'adeguamento entro il termine previsto dal Responsabile del servizio, comunque non superiore ad un anno.

9. I titolari di scarichi di insediamenti civili esistenti non recapitanti in pubblica fognatura devono presentare un progetto di adeguamento al presente regolamento entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso, con le modalità previste dagli art. 72 e 87. Essi dovranno inoltre realizzare eventuali lavori di adeguamento entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

10. I titolari di scarichi di insediamenti produttivi che recapitano in pubblica fognatura che non siano in possesso dell'autorizzazione all'allaccio devono presentare un progetto di adeguamento al presente regolamento entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso, con le modalità previste dall'art. 72. Essi

dovranno, inoltre, realizzare eventuali lavori di adeguamento entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

11. I titolari degli scarichi di insediamenti produttivi già in possesso dell'autorizzazione all'allaccio di cui sopra devono presentare domanda di autorizzazione allo scarico con le modalità previste dal titolo decimo entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

12. Se i lavori per realizzare gli allacci o gli scarichi coinvolgono strade o aree pubbliche contestualmente alle precedenti pratiche dovrà essere inoltrata, all'ufficio competente, anche la richiesta di autorizzazione alla rottura di suolo pubblico.

ART. 67 - SCARICHI VIETATI

1.E' tassativamente vietato scaricare (direttamente o indirettamente) nelle pubbliche fognature, nei corpi idrici superficiali, nel suolo e nel sottosuolo le sotto indicate sostanze:

- benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e, comunque, sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o di infiammabilità del sistema fognario;
- ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.
- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e, comunque, contenenti sostanze che a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, stracci, ecc..), anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;
- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- oli esausti;
- fanghi e residuati da cicli di lavorazione e di risulta da trattamenti di depurazione (di origine industriale o civile), o da processi di potabilizzazione, nonché i liquami di origine civile provenienti dallo svuotamento di sistemi di smaltimento individuali o dalla pulizia di tratti della rete fognante:
- sostanze solide, filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
- reflui comunque potenzialmente pericolosi per la salute del personale operante nelle reti fognanti e negli impianti di trattamento;

- i bagni di sviluppo e fissaggio e i reagenti esausti provenienti da laboratori connessi ad attività di analisi chimiche, studi fotografici tipografie e attività simili e merceologiche (è ammesso solo lo scarico delle acque di lavaggio delle vetrerie e delle attrezzature di laboratorio);
- gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria (per esempio, case di cura, ospedali, pronto soccorsi, case a lunga degenza, laboratori di analisi cliniche e microbiologiche, ecc. esclusi studi dentistici e medici e case di riposo), devono munirsi di idoneo dispositivo di pulizia atto ad eliminare le parti grossolane (cioè con dimensione lineare superiore a centimetri uno) dei reflui scaricati nelle pubbliche fognature e di un idoneo sistema di disinfezione.. Idoneo trattamento di disinfezione deve essere, altresì, espletato sugli scarichi derivanti dai reparti per malattie infettive, prima della loro immissione nella rete nera.
- Gli insediamenti in cui si svolgono attività di ristorazione e ricezione alberghiera allacciati a impianti di fitodepurazione devono dotarsi di un idoneo sistema di degrassatura onde evitare l'immissione di grassi e oli in notevole quantità nella rete fognaria nera.

2. E', inoltre, tassativamente vietato scaricare le acque reflue nere, provenienti da insediamenti civili o produttivi, nella fognatura delle acque bianche e le acque bianche nelle canalizzazioni delle acque nere.

TITOLO NONO DISCIPLINA DEGLI ALLACCI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 68 OBBLIGO DELL'ALLACCIO ALLA FOGNATURA

1. Per qualsiasi insediamento esistente e nuovo, civile o produttivo, se la distanza tra il confine dell'insediamento stesso e la pubblica fognatura è inferiore o uguale 300 metri lineari, misurati sulla mappa catastale o se la fognatura ha una quota superiore di 20 m rispetto al terreno dell'insediamento stesso, vige l'obbligo di allacciarsi alla fognatura Comunale, previo ottenimento della prescritta autorizzazione.

2. Possono essere esentati dall'obbligo di allaccio quegli insediamenti che ne facciano richiesta in caso di notevoli impedimenti tecnici e/o eccessivi oneri finanziari di allaccio; l'istanza dovrà essere supportata da idonea documentazione atta a dimostrare dette condizioni.

Art. 69 - SCARICHI NON ALLACCIATI

1. Qualora l'utente si trovi in una delle condizioni ostative all'allaccio alla pubblica fognatura di cui all'art. 68 del presente Regolamento potrà fare richiesta di autorizzazione allo scarico con le modalità previste nel Titolo undicesimo del presente Regolamento.

Art. 70 - PRECARIETA' DEGLI SCARICHI NON ALLACCIATI

1. Gli scarichi non allacciati dovranno essere comunque convogliati nella fognatura comunale qualora subentrino implicazioni igienico sanitarie o non sussista più la deroga relativa alla distanza dalla fognatura stessa come di seguito esplicitato.

2. Nel caso che il Comune realizzi una nuova canalizzazione, ovvero ampli o modifichi radicalmente quelle esistenti sia delle acque nere sia delle bianche, gli insediamenti civili e/o produttivi, situati alla distanza e dislivello di cui al primo comma dell'art. 68, hanno l'obbligo di allacciarsi alla nuova fognatura entro sei mesi dalla comunicazione ufficiale del Comune.

Art. 71 - SERVITU' DI FOGNATURA

1. Nel caso in cui il nuovo allaccio alla pubblica fognatura non possa essere realizzato se non utilizzando fognoli privati esistenti o attraversando proprietà private, l'interessato deve richiedere al proprietario del fognolo o del fondo la servitù di passaggio per i propri scarichi, presentando congiuntamente alla domanda di autorizzazione , una copia autenticata dell'accordo così concluso.

2. Salvo gravi e giustificati motivi, la servitù di passaggio degli scarichi altrui deve essere sempre concessa.

3. In caso di mancato accordo l'interessato può richiedere all'autorità giudiziaria, l'istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 del Codice Civile.

4. Ove successivamente venga costruita la rete fognaria che consente l'allacciamento diretto il proprietario del fognolo o del fondo privato può richiedere l'estinzione di detta servitù.

Art. 72 - AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO

1. Il proprietario di un insediamento sia civile che produttivo che ricade nelle condizioni di cui all'art. 68, ovvero il Legale Rappresentante, o un suo Procuratore Legale, o Amministratore in carica, è tenuto a richiedere l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di allaccio alla fognatura comunale nera, che verrà rilasciata in 90 giorni.

2. Detto soggetto assume a tutti gli effetti la figura di titolare dell'allaccio.

3. Se a richiedere l'autorizzazione sono più soggetti, l'autorizzazione viene rilasciata ad uno degli stessi preventivamente individuato, in nome e per conto di tutti gli utenti che rimangono ugualmente responsabili dell'autorizzazione.

4. Tale autorizzazione per gli insediamenti nuovi deve essere presentata contestualmente alla richiesta di titolo edilizio.

La domanda in carta legale corrente deve contenere i seguenti dati:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio del soggetto titolare dell'allaccio;

- b) indicazione dell'immobile oggetto di allaccio con i relativi dati toponomastici e catastali di riferimento;
- c) breve descrizione delle opere per le quali viene richiesta l'autorizzazione;
- d) cognome, nome, codice fiscale e domicilio del progettista.

5. A corredo della domanda devono essere allegati, in triplice copia, i seguenti elaborati progettuali sottoscritti da tecnico abilitato alla libera professione e dal richiedente:

- a) Relazione tecnica descrittiva in cui sia anche attestato se l'intervento ricade o meno in zona vincolata ai sensi del vincolo idrogeologico⁴ o carsico e in cui siano anche specificate le modalità di smaltimento delle acque reflue bianche;
- b) Corografia per individuazione dell'intervento costituita da stralci del PTCP, e del PRG,
- c) Planimetria generale in scala 1:500 o 1:2000 con l'indicazione del tracciato del collettore di allacciamento;
- d) Piante, in adeguata scala, dello stato attuale e di progetto con indicati i percorsi delle tubazioni e i diametri dei collettori (sia di quello privato e sia di quello pubblico)
- e) Sezioni, in adeguata scala, stato di fatto e di progetto (profilo longitudinale condotta terreno con indicazione delle quote delle lunghezze e dei pozzetti)
- f) Particolari costruttivi con indicazione di quote e dimensioni dei pozzetti di ispezione, di dissabbiatura e di allaccio, di campionamento alla fognatura comunale preesistente e delle modalità di interrimento della condotta;

6. Ad integrazione potranno essere richiesti ulteriori disegni od elementi tecnici che saranno ritenuti necessari. Alla data della richiesta di integrazioni l'istruttoria risulta sospesa. Qualora le integrazioni non pervengano entro 90 giorni la pratica viene archiviata.

7. Per reti private di allaccio particolarmente significative, potrà essere richiesta la produzione su supporto magnetico planimetria 1:2000 digitalizzata in modo da consentire l'aggiornamento delle carte digitalizzate della rete fognaria comunale.

8. Nelle autorizzazioni saranno contenute le modalità, eventuali prescrizioni, ed i tempi per l'inizio e ultimazione dei lavori. Dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori anche all'Ufficio Acquedotto. Il termine per l'inizio dei lavori non potrà, in ogni caso, essere superiore a mesi sei dalla data di notifica dell'autorizzazione e quello di ultimazione ad un anno dalla medesima data. I termini potranno essere prorogati solo per fatti estranei alla volontà del titolare e su esplicita richiesta.

9. Qualora non venga rispettato il termine per l'inizio dei lavori, l'autorizzazione si intende scaduta e conseguentemente priva di validità. In tal caso il titolare deve presentare istanza di rinnovo, ovvero di rilascio di nuova autorizzazione nel caso di mutate norme regolamentari in materia.

10. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare deve presentare istanza diretta ad ottenere nuova autorizzazione per la parte da ultimare.

11. Le autorizzazioni sono rilasciate fatti salvi i diritti di terzi e l'autorizzazione di altri Enti o condomini.

⁴ 1 Ai sensi del regio decreto n 3267 del 30.dicembre 1923 e del Piano di Bacino Approvato

Art. 73 - NORME TECNICHE DEGLI ALLACCI

1. Per gli schemi grafici si rimanda all'allegato 1 "Tipi di pozzetti e fognoli".
2. Gli allacci alla civica fognatura devono avvenire esclusivamente nei pozzetti della rete comunale; nel caso che l'allaccio, per l'eccessiva distanza dello scarico dal raccordo, sia troppo oneroso, l'interessato può richiedere la realizzazione di un nuovo pozzetto sulla rete comunale. Detto pozzetto deve essere realizzato a sua cura e spese e diventerà di proprietà del Comune. La proprietà passerà al Comune solo dopo collaudo e verbale di consegna.
3. Nella posa delle tubazioni nel sottosuolo pubblico o sulle strade aperte al pubblico transito deve essere rispettata la profondità prescritta dall'Ufficio Tecnico per la manomissione del suolo pubblico . In caso si verifichi l'impossibilità di rispettare tale profondità, le tubazioni dovranno essere protette da guaine in ghisa o acciaio o bauletto in calcestruzzo; gli eventuali pozzetti devono avere pareti in CLS dello spessore minimo di cm. 20 ed i chiusini devono essere in ghisa carrabile sulla sede stradale ed in ghisa nei tratti pedonali.
4. I fognoli privati di collegamento con la fognatura comunale, per la parte che insiste su area privata, devono essere posati ad una profondità tale da garantire la resistenza ai carichi permanenti od accidentali, comunque mai inferiore ai 50 cm; se per ragioni altimetriche la posa deve essere a profondità inferiore, le tubazioni devono essere rinfiancate con CLS dello spessore minimo di cm. 20. Potranno essere impartite particolari prescrizioni da parte dell'ufficio tecnico comunale per attraversamenti di rivi o altri localizzazioni particolarmente critiche.
5. Il diametro dei fognoli delle acque reflue nere deve essere adeguato alla portata dei reflui da smaltire; il tratto finale di immissione nella pubblica fognatura ovvero il tratto in area pubblica o d'uso pubblico non può essere inferiore a 140 mm e superiore a quello del collettore Comunale, salvo espressa deroga dell'Ufficio Tecnico Comunale da indicare nel provvedimento autorizzativo. Per **le** fognature ritenute di pubblica utilità e che potranno essere prese in carico dal Comune, potranno essere soggette a prescrizioni più restrittive. Il diametro delle fogne realizzare a scomuto d'oneri non dovranno avere diametro inferiore a 160 mm.
6. I fognoli devono avere una pendenza adeguata, pareti lisce e impermeabili, devono essere innestati a regola d'arte al fine di evitare perdite.
7. I fognoli privati devono essere dotati di un congruo numero di pozzetti di ispezione e di almeno un pozzetto dissabbiatore posto subito a monte del pozzetto in cui avviene la confluenza nella pubblica fognatura, salvo diversamente richiesto nell'atto autorizzativo.
8. I pozzetti dissabbiatori devono avere dimensioni tali da permettere la sedimentazione di materiali solidi provenienti dal fognolo e devono essere dotati di un setto perpendicolare alla direzione del flusso che consenta il trattenimento dei materiali depositati all'interno del pozzetto stesso.
9. La periodica pulizia di tale pozzetto è a carico del proprietario del fognolo.
10. Se il fognolo deve essere posato in zona che presenta fenomeni franosi, i giunti di collegamento tra due tubazioni devono essere tali da assorbire lievi deformazioni del terreno.

11. Le cadute verticali sia delle acque bianche che delle nere, devono essere dotate alla base di idoneo pozzetto di ispezione. Non sono ammesse tubazioni delle acque nere, poste esternamente alle facciate degli edifici; le stesse devono essere inserite all'interno dei muri ovvero coibentate e rivestite in muratura.
12. Le canalizzazioni delle acque bianche devono avere pozzetti del tutto indipendenti da quelle nere. E' escluso il transito di dette tubazioni in un unico pozzetto anche nel caso di raccordi dotati di tappo di ispezione.
13. Gli allacci degli impianti produttivi devono essere completi di pozzetto di campionamento ispezionabile. Il pozzetto di campionamento deve essere del tipo a stramazzo ed accumulo, atto a permettere il prelievo dei campioni.
14. I pozzetti di ispezione devono essere del tipo a scorrimento continuo, realizzati in calcestruzzo o mattoni pieni, il fondo ricavato dal mezzo tubo tagliato o raccordato alle pareti con adeguata pendenza. Devono garantire l'impermeabilità sia interna che esterna, il chiusino deve essere in ghisa, PVC o calcestruzzo. Nelle zone carrabili sono ammessi esclusivamente chiusini in ghisa.
15. I pozzetti di ispezione devono essere collocati ad ogni confluenza di più canalizzazioni ed ad ogni variazione di quota. Devono, altresì, avere dimensioni tali da consentire interventi manutentivi e di controllo.
16. Le tubazioni delle acque bianche devono essere dimensionate, compatibilmente alla portata delle acque superficiali da smaltire in pubblica fognatura.
17. Non possono essere eseguiti allacci di acque bianche in pozzetti muniti di griglie e nelle caditoie.
18. In casi particolari e per un miglioramento del sistema di smaltimento, detto Ufficio Tecnico Comunale potrà impartire eventuali prescrizioni tecniche.
19. Le nuove reti tecnologiche o il rifacimento di quelle esistenti per l'allacciamento di acque di tipo produttivo, devono essere realizzate separatamente dagli scarichi di acque bianche e nere. Esse devono essere collegate direttamente alla fognatura comunale, previo idoneo pozzetto di campionamento. Quelle esistenti devono essere munite di pozzetto prima della confluenza nei fognoli privati.
20. Non è ammessa la diluizione di reflui industriali con acque prelevate solo allo scopo.
21. Gli scarichi di emergenza provenienti da impianti tecnologici a circuito chiuso devono rispettare le norme tecniche di cui sopra.
22. Le piazzole scoperte destinate al lavaggio normale di autovetture devono essere delimitate da un cordolo perimetrale dell'altezza minima di cm. 15, e nella zona di accesso, deve essere posta in opera una griglia per la raccolta delle acque, ed il convogliamento delle stesse nell'impianto di trattamento prima dell'immissione in pubblica fognatura.
23. Qualora i reflui di un insediamento, per problemi di dislivelli, non possono essere scaricati nella pubblica fognatura, gli interessati devono provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione di un idoneo impianto di sollevamento, dimensionato in funzione della quantità di acqua da smaltire.

Art. 74 - CASI PARTICOLARI

1. Nel caso di interventi di recupero o di nuova edificazione, di insediamenti civili o produttivi esistenti, alla domanda di titolo edilizio deve essere altresì allegato il progetto previsto all'art. 72 del presente Regolamento, necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura.
2. Il rilascio dell'atto con cui si assentono i lavori equivale all'autorizzazione all'allacciamento prevista dal presente Regolamento, purché venga espressamente richiamato nell'atto stesso.
3. Restano salvi il necessario parere, in sede istruttoria, dell'Ufficio Competente Comunale agli allacci fognatizi e la necessità, se del caso, della separata autorizzazione allo scarico prevista al titolo decimo.
4. Non è ammissibile in ogni caso, per il regime autorizzativo di cui al presente Regolamento, la procedura di cui all'art. 2, comma 60, della legge 662/96.
5. Il rilascio del decreto di abitabilità o di agibilità di cui all'art. 221 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n° 1265 è subordinato al possesso delle autorizzazioni all'allaccio ed allo scarico in pubblica fognatura.
6. In ogni caso l'eventuale utilizzo di insediamenti a scopo civile e produttivo in assenza della prescritta autorizzazione all'allaccio o allo scarico costituisce violazione al presente Regolamento ed alle leggi vigenti in materia salvo che il fatto non costituisca reato penale.

Art. 75 - LAVORI DI ALLACCIO

1. I lavori di allaccio devono essere eseguiti a regola d'arte, conformemente al progetto e alle modalità, prescrizioni e condizioni contenute nell'atto autorizzativo.
2. Devono essere, altresì, rispettate le procedure in ordine alla Manomissione del Suolo Pubblico, nonché le norme in materia di inquinamento acustico e le prescrizioni regolamentari igienico edilizie.
3. L'interessato, nell'esecuzione dei lavori, oltre ad attenersi alle condizioni di cui ai commi che precedono, deve osservare i tempi stabiliti nell'atto autorizzativo, trascorsi i quali, l'atto stesso si intende inefficace.
4. I lavori di scavo, successivo riempimento e ripristino della pavimentazione stradale, dei marciapiedi e di qualsiasi altro manufatto connesso alle aree pubbliche e/o di uso pubblico devono essere effettuati a perfetta regola d'arte in modo da evitare pericoli per la pubblica incolumità.
5. In ogni caso dovranno essere rispettate le norme relative alla Manomissione del suolo pubblico.
6. Il Comune si riserva l'utilizzo, se del caso, di tutte le canalizzazioni ed i manufatti, collegati alla rete pubblica, che insistono nelle sedi stradali e marciapiedi di proprietà comunale.

Art. 76 - PROPRIETA' DEI MANUFATTI

1. La realizzazione dell'allacciamento è interamente a carico del richiedente e dovrà essere conforme al progetto autorizzato nonché alle eventuali prescrizioni disposte dal Comune.
2. Il fognolo, così come definito all'art. 65 e le opere accessorie che permettono l'allaccio quali i pozzetti di ispezione e i pozzetti dissabbiatori, sono di proprietà del privato che ha presentato richiesta di autorizzazione.
3. Quest'ultimo è quindi obbligato ad eseguire qualsiasi opera manutentiva necessaria al buon funzionamento dell'allaccio fognatizio di cui è titolare, nonché a consentire le attività ispettive lungo la fascia su cui insiste la canalizzazione e relativi pozzetti.
4. Il Comune si riserva, altresì, di eseguire verifiche con l'uso di apposite telecamere su carrello filoguidato, che consentono la videoregistrazione su videocassette delle riprese, o con l'uso di qualsiasi altra tecnica.
5. Per le fognature realizzate a scomputo d'oneri, l'acquisizione della condotta realizzata dal privato avverrà solo previo collaudo eseguito anche con apparecchiature digitali d'ispezione.

Art. 77 - MANUTENZIONI

1. Ogni titolare dell'insediamento allacciato alla pubblica fognatura ha obbligo di provvedere alla manutenzione degli impianti e delle relative condutture. In caso di guasto, intasamento o altro inconveniente, della fognatura che insiste in particolare su sede pubblica, e che non sia imputabile al Comune, l'interessato ha l'obbligo di intervenire immediatamente, a propria cura e spese, per l'eliminazione dell'inconveniente. In caso di inadempienza previo avviso scritto, interverrà il Comune; in tal caso l'interessato è tenuto a versare il costo dell'intervento determinato sulla base dei prezzi correnti indicati dal Comune.
2. Le opere di ordinaria manutenzione da eseguire agli allacci (pulizia e sostituzione tratto tubazione, ripristino pozzetto, sostituzione chiusino, griglia) non sono soggette ad autorizzazione, salvo quanto prescritto per la Manomissione suolo pubblico.
3. Se gli interventi di cui sopra interessano, in qualche modo, la fognatura pubblica, gli interessati dovranno dare comunicazione scritta al Comune dell'inizio di tali interventi e della loro natura.

ART. 78 - CONTROLLI SUGLI ALLACCI

1. La verifica del rispetto alla normativa vigente in materia di scarichi in pubblica fognatura e dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento spetta al Comune.
2. I controlli e l'azione sanzionatoria, prevista dalle vigenti normative e dal presente Regolamento, potranno essere effettuati dall'apposito Settore Tecnico Competente nonché dal Comando di Polizia Municipale .
3. Le verifiche saranno essenzialmente finalizzate, ad accertare eventuali scarichi assoggettati all'obbligo di allaccio, a riscontrare irregolarità o difformità dagli atti autorizzativi, e/o a far eseguire i lavori d'ufficio a spese dell'interessato e/o a disporre l'interruzione degli scarichi.

4. Per il controllo degli scarichi il Comune si avvale della locale A.R.P.A.L., dell'ufficio Igiene Pubblica dell'A.S.L., nonché del Comando di Polizia Municipale.

5. Tali organi tecnici sono autorizzati ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi e civili tutte le verifiche per l'accertamento delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi, il rispetto di limiti di accettabilità previsti della legge e del presente Regolamento, l'osservanza e la conformità delle opere eseguite su base autorizzativa o quant'altro ai fini della tutela dell'inquinamento.

6. In sede di sopralluoghi possono essere effettuate misurazioni, analisi, prove, campionamenti o quant'altro si rende necessario ai fini dell'accertamento.

7. Gli eventuali campionamenti possono essere effettuati senza preavviso al titolare dello scarico, ma con l'obbligo di informare quest'ultimo dell'inizio delle analisi al fine di consentirne la presenza, con l'eventuale assistenza di un consulente tecnico.

8. Allo scopo di consentire il controllo degli scarichi gli stessi devono essere muniti di idoneo pozzetto di ispezione che consenta il campionamento delle acque reflue, prima dell'immissione nella pubblica fognatura.

9. Resta salva l'attività di vigilanza e controllo propria della Polizia Giudiziaria.

ART. 79 - RISANAMENTO DELL'ABITATO

1. In occasione della realizzazione di nuove fognature o della ristrutturazione di reti esistenti in grado di consentire il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie o idrauliche degli scarichi provenienti da uno o più insediamenti, il responsabile del servizio provvede, con proprio provvedimento, per le nuove fognature:

- a) a fissare i termini di presentazione delle istanze di autorizzazione e delle documentazioni tecniche
- b) a disporre di eventuali prescrizioni particolari quali la realizzazione di opere e impianti di pretrattamento e depurazione
- c) a imporre e regolamentare l'eventuale modifiche o ricostruzione di reti interne alle proprietà private
- d) a fissare i termini di esecuzione dei lavori
- e) a disporre l'eliminazione di eventuali fosse settiche o similari

ART. 80- IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRIVATO

1. Gli scarichi di acque bianche e/o nere che non possono o non debbano per comprovati motivi tecnici confluire nella pubblica fognatura per gravità devono essere dotati di idoneo impianto di sollevamento che trasferisca i liquami ad un pozzetto non in pressione collegato a gravità al collettore pubblico. Detti impianti di sollevamento devono essere separatamente autorizzati, costruiti e gestiti a spese del richiedente l'allaccio.

2. Il responsabile del servizio può in ogni tempo prescrivere con provvedimento motivato eventuali modifiche agli impianti autorizzati nel caso che emergano disfunzioni del pubblico servizio.

3. In ogni caso il Comune è manlevato dalla responsabilità circa eventuali danni a cose o persone derivanti dall'impianto privato di sollevamento.

TITOLO DECIMO DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 81 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

1. I seguenti insediamenti sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente titolo:

- a) produttivi esistenti o nuovi di cui all'art. 65 del presente Regolamento;
- b) produttivi esistenti oggetto di interventi che vanno a mutare le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;

2. Ai sensi dell'art. 6, 1° comma, della legge Regionale 16 agosto 1995, n° 43, e della legge 152/99 gli scarichi nelle pubbliche fognature provenienti dagli insediamenti civili esistenti e nuovi sono sempre ammessi, nei modi previsti dal vigente Regolamento.

Art. 82 - SISTEMA AUTORIZZATIVO

1. Il soggetto così come definito dall'art 68 del presente Regolamento, prima dell'attivazione degli scarichi, deve presentare domanda di autorizzazione al Sindaco.

2. La domanda in carta legale corrente deve contenere i seguenti dati:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente;
- b) titolo di legale rappresentante della ditta interessata con i dati identificativi della stessa, nonché il numero di iscrizione alla CCIAA e l'attività svolta;
- c) indicazione dell'immobile interessato con i relativi dati toponomastici e catastali di riferimento;
- d) le fonti di approvvigionamento idrico con le relative quantità;
- e) i volumi dei reflui scaricati, in quantità giornaliera e annua;
- f) la descrizione dell'eventuale sistema di trattamento o depurazione delle acque;
- g) l'indicazione del sistema di misurazione delle acque da scaricare.

3. A corredo della domanda devono essere allegati in triplice copia i seguenti elaborati progettuali sottoscritti da tecnico abilitato alla libera professione:

- a) corografia (estratto carta tecnica regionale) scala 1:5000 con l'individuazione dell'insediamento interessato nonché estratto catastale;
- b) planimetria generale in scala 1:500 o 1:2000;
- c) pianta piano tipo dell'insediamento in scala 1:100 con l'indicazione, differenziata con apposita colorazione, dei diversi tipi di acque (blu per le acque meteoriche, giallo quelle civili, rosso quelle produttive e verdi quelle di prima pioggia), l'ubicazione dei vari pozzetti di ispezione e di campionamento e degli impianti di depurazione;
- d) relazione tecnica che illustri i sistemi di smaltimento di cui al precedente punto, nonché le lavorazioni che si effettuano nell'insediamento;
- e) certificazioni di analisi degli scarichi;
- f) copia dell'autorizzazione all'allaccio alla civica fognatura.

4. In sede istruttoria della domanda potrà essere richiesta ulteriore documentazione a corredo della pratica e potranno essere svolti gli eventuali accertamenti del caso. All'atto della richiesta delle integrazioni l'istruttoria della pratica risulta sospesa. Qualora entro 90 giorni non pervengano le integrazioni richieste la pratica verrà archiviata.

Art. 83. - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. L'Ufficio competente comunale, per l'istruttoria della pratica e dell'autorizzazione allo scarico, si può avvalere dell'A.R.P.A.L., dell'A.S.L. o del Comando di Polizia Municipale secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

2. La finalità dell'istruttoria è quella del rispetto dei limiti di accettabilità riportati all'art. 86 del presente Regolamento.

3. L'autorizzazione deve essere rilasciata nel termine di 90 giorni dalla data di protocollo dell'istanza; detto termine si intende sospeso per il tempo necessario all'istruttoria da parte degli Organi Tecnici di supporto indicati al 1° comma.

In attesa degli accertamenti e/o sopralluoghi dei competenti organi di controllo può essere rilasciata in via provvisoria l'autorizzazione allo scarico per un periodo non superiore a 90 giorni.

4. L'autorizzazione definitiva non potrà avere durata superiore a quattro anni ed il rinnovo dovrà essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. La mancata richiesta di rinnovo è motivo di decadenza dell'autorizzazione.

5. Nel caso in cui l'attività produttiva che genera lo scarico non abbia subito variazioni dalla data di autorizzazione che possano influire sulla quantità e la qualità delle acque reflue, per il rinnovo dell'autorizzazione sarà sufficiente a corredo della domanda di rinnovo, una autocertificazione da parte del proprietario nella quale si attesti che le caratteristiche dell'insediamento ai fini dell'autorizzazione allo scarico non sono mutate.

6. In relazione alla particolarità dell'insediamento e dei relativi scarichi, l'Ufficio competente comunale ha la facoltà di introdurre nell'autorizzazione eventuali condizioni e prescrizioni finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e funzionalità degli scarichi. L'autorizzazione deve, altresì, contenere i limiti di accettabilità fissati dalla legge 152/99 e successive modificazioni, nonché dal presente Regolamento, anche nel caso del carattere provvisorio previsto al comma 3° del presente articolo.

7. Nel caso di inosservanza delle condizioni, obblighi e prescrizioni, contenute nell'atto autorizzativo ovvero delle norme di cui al presente Regolamento, si procederà a:

- a) diffidare il titolare dello scarico a provvedere, entro congruo termine, ad eliminare gli inconvenienti e/o irregolarità riscontrati;
- b) revocare l'autorizzazione, anche nel caso di mancata osservanza della diffida di cui al punto precedente.

In entrambi i casi i relativi provvedimenti dovranno essere notificati al titolare dell'autorizzazione o, comunque, ad un rappresentante della Ditta e/o proprietario dell'immobile.

8. In caso di intervenuta variazione del titolare dello scarico si deve presentare istanza al Sindaco per la voltura dell'autorizzazione. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare l'avvenuta cessazione, anche parziale, dello scarico.

Art. 84- IMPIANTI DI TRATTAMENTO/DEPURAZIONI

1. Ai fini del raggiungimento dei limiti di accettabilità di cui all'art. 86 del presente Regolamento gli scarichi produttivi, prima di essere immessi in pubblica fognatura, devono subire un processo di pretrattamento mediante l'utilizzo di idonei impianti di depurazione o quant'altro. Detti impianti devono essere mantenuti in perfetta efficienza; in caso di loro manutenzione si dovrà interrompere lo scarico in modo da evitare possibili fonti di inquinamento.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra determina l'applicazione delle relative sanzioni, salvo che il fatto non costituisca reato penale.

Art. 85 - CONTATORI

1. Tutti gli insediamenti civili o produttivi, che non adducono acqua dall'Acquedotto, sono tenuti, a propria cura e spese, ad installare un contatore per la misurazione delle acque prelevate. Sono esclusi

da tale obbligo i proprietari dei fondi che estraggono acque sotterranee esclusivamente per usi agricoli (compreso annaffiamento orti e giardini ed abbeveraggio bestiame).

2. Gli insediamenti produttivi che approvvigionano acqua dall'Acquedotto, sono tenuti ad installare idonei contatori atti a rilevare la portata degli scarichi industriali.

3. Corre l'obbligo per i titolari degli scarichi di registrare le letture a scadenza semestrale.

4. In relazione alle caratteristiche qualitative delle acque da scaricare, possono essere imposti strumenti che consentano il rilevamento continuo della quantità delle acque stesse. I suddetti strumenti di misura devono essere accessibili, in qualsiasi momento, per il controllo da parte degli organi di cui **all'art. 78** del presente Regolamento e devono essere installati a cura e spese dei titolari degli scarichi.

Art. 86 LIMITI DI ACCETTABILITA'

Insedimenti civili

1. Gli scarichi degli insediamenti civili sono sempre ammessi in fognatura fatto salvo gli scarichi vietati di cui all'art. 67

Insedimenti produttivi

2. Gli scarichi degli insediamenti produttivi nelle pubbliche fognature devono essere conformi ai limiti di accettabilità indicati nella tabella 3 – allegato 5 del D.lgs. n° 152/99 (allegato sub . n. 2 al presente regolamento)

3. Ai fini della tutela dell'ambiente e dell'Igiene Pubblica o dell'adeguamento alle prescrizioni dell'impianto di depurazione, il Sindaco, con apposito provvedimento potrà fissare prescrizioni e limiti di accettabilità diverse, anche più restrittive, sia per gli scarichi di insediamenti civili che produttivi.

4. I limiti di accettabilità della tabella "3 – allegato 5 del D.lgs. n° 152/99 o quelli fissati con provvedimento Sindacale, ai sensi dei precedenti commi, non possono essere conseguiti mediante diluizione degli scarichi parziali provenienti dai cicli di lavorazione con acque di lavaggio, di raffreddamento o prelevate allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

5. Sulle canalizzazioni di convogliamento di tali scarichi, devono essere installati appositi pozzetti di campionamento e ispezione prima della confluenza nello scarico terminale al fine di consentire l'esecuzione di controlli sugli scarichi parziali stessi che dovranno rispettare i limiti tabellari prima della confluenza nello scarico terminale.

TITOLO UNDICESIMO DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 87 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA

1. Il proprietario o il titolare dell'attività di insediamenti civili e produttivi di cui all'art. 16⁵ comma 2 lettere b) e c) e comma 3 lettera b) della Legge Regionale 43/95 e s.m.i; che, non ricadano nelle

⁵ [ART. 16 comma 2 lettera b) insediamenti in cui si svolgono attività di servizio o di commercio e dei quali provengono scarichi dovuti esclusivamente all'uso abitativo degli edifici oppure derivanti esclusivamente da cucine, bagni latrine o dalle attività di lavatura di stoviglie ed indumenti esplicate a servizio delle persone residenti anche in via temporanea nell'insediamento;

condizioni di obbligatorietà all'allaccio di cui all'art. 68, devono presentare domanda di autorizzazione allo scarico al Comune. Il Comune provvederà all'inoltro di una copia della richiesta di autorizzazione al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.L. chiedendo l'eventuale espletamento dell'istruttoria tecnica

2. I proprietari o i titolari delle attività che non ricadano nelle condizioni di cui sopra fanno richiesta di autorizzazione allo scarico alla Provincia.

3. La disciplina di questo tipo di scarico è normata dalla legge 152/99 e s.m.i. dalla legge regionale 43/95 e s.m.i. dalla legge regionale 18/99 e s.m.i. e dall'allegato 5 Delibera del comitato interministeriale per la difesa delle acque dall'inquinamento del 4 Febbraio 1977 e s.m.i.

4. Per le acque di vegetazione e gli scarichi provenienti da frantoi Oleari la legge di riferimento è la 574/96 e s.m.i. "Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi oleari".

Art. 88 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTI NON RECAPITANTI IN FOGNATURA

1. Il proprietario di un insediamento che ricade nelle condizioni di cui all'art. 87 comma 1 sia civile che produttivo, ovvero il Legale Rappresentante, o un suo Procuratore Legale, o Amministratore in carica, è tenuto a richiedere l'autorizzazione allo scarico.

2. Detto soggetto assume a tutti gli effetti la figura di titolare dello scarico e degli impianti di depurazione e delle opere che permettono lo scarico stesso.

3. Se a richiedere l'autorizzazione sono più soggetti, l'autorizzazione viene rilasciata ad uno degli stessi preventivamente individuato, in nome e per conto di tutti gli utenti che rimangono ugualmente responsabili dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione deve essere rilasciata nel termine di 90 giorni dalla data di protocollo dell'istanza.

5. Tale autorizzazione per gli insediamenti nuovi deve essere presentata contestualmente alla richiesta di titolo edilizio.

6. Non è ammissibile in ogni caso, per il regime autorizzativo di cui al presente Regolamento, la procedura di cui all'art. 2, comma 60, della legge 662/96.

7. Il rilascio del decreto di abitabilità o di agibilità di cui all'art. 221 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n° 1265 è subordinato al possesso delle autorizzazioni allo scarico nel caso di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 16 comma 2 lettera c) insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio o anche produttive dai quali provengono scarichi caratterizzati da parametri che prima di qualsiasi trattamento depurativo rientrano nei limiti indicati nella tabella 1 della presente legge.

ART 16 comma 3 lettera b) allevamenti ittici di cui alla deliberazione 28 Gennaio 1983 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento]

8. In ogni caso l'eventuale utilizzo di insediamenti a scopo civile e produttivo in assenza della prescritta autorizzazione all'allaccio o allo scarico costituisce violazione al presente Regolamento ed alle leggi vigenti in materia salvo che il fatto non costituisca reato penale.

9. La domanda in carta legale corrente deve contenere i seguenti dati:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio del soggetto titolare dello scarico;
- b) indicazione dell'immobile oggetto di allaccio con i relativi dati toponomastici e catastali di riferimento;
- c) breve descrizione delle opere per le quali viene richiesta l'autorizzazione;
- d) cognome, nome, codice fiscale e domicilio del progettista.

10. A corredo della domanda devono essere allegati, in quadruplica copia (tre per il Comune una per L'ARPAL), i seguenti elaborati progettuali sottoscritti da tecnico abilitato alla libera professione e dal richiedente:

- a) Relazione tecnica descrittiva in cui sia anche attestato se l'intervento ricade o meno in zona vincolata ai sensi del vincolo idrogeologico⁶ e o carsico
- b) Stralcio planimetrico ctr 1:5000 accompagnato, se reperibile, da altro a maggior dettaglio (1:2000) riportante il reticolo e i riferimenti necessari alla sua localizzazione con indicati gli immobili serviti dallo scarico, la posizione della fossa Imhoff e la posizione dello scarico e dei pozzetti di ispezione. In esso è inoltre necessario segnalare le condotte di acqua potabile, i pozzi di attingimento, sorgenti o derivazioni idriche nel raggio di 50 ml dal punto di scarico, segnalare la localizzazione del tracciato della fognatura comunale più vicina nel raggio di 500 ml e la localizzazione dello scarico delle acque meteoriche interessanti l'insediamento in oggetto e le aree di sua pertinenza.
- c) progetto dettagliato dell'impianto di depurazione in questione comprensivo della scheda tecnica del fornitore della fossa Imhoff scelta
- d) progetto dettagliato del sistema di dispersione nel suolo⁷ secondo le norme tecniche del comitato interministeriale per le acque previsto debitamente. firmato dal richiedente e da un professionista abilitato ai sensi di legge (in allegato mappa catastale e indicazione della coltivazione in uso sul terreno).
- e) Progetto dettagliato del sistema di fitodepurazione con indicate le norme tecniche di dimensionamento del bacino e di piantumazione, il numero e la specie di piante costituenti l'impianto, e le sezioni del bacino⁸
- f) Piante, in adeguata scala, con indicati i percorsi delle tubazioni acque nere e acque bianche e dei loro scarichi e i diametri delle canalizzazioni, nonché i particolari dei pozzetti di ispezione e campionamento.
- g) Ad integrazione potranno essere richiesti ulteriori disegni od elementi tecnici che saranno ritenuti necessari. All'atto della richiesta delle integrazioni l'istruttoria della pratica risulta sospesa. Qualora entro 90 giorni non pervengano le integrazioni richieste la pratica verrà archiviata.

11. Nelle autorizzazioni provvisorie allo scarico saranno contenute le modalità, eventuali prescrizioni, ed i tempi per l'inizio e ultimazione dei lavori. Dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non potrà, in ogni caso, essere superiore a mesi sei dalla data di

⁶ Ai sensi del regio decreto n 3267 del 30.dicembre 1923 e del Piano di Bacino Approvato

⁷ Se l'intervento non ricade in zona carsica

⁸ Se l'intervento ricade in zona carsica

notifica dell'autorizzazione e quello di ultimazione ad un anno dalla medesima data. I termini potranno essere prorogati solo per fatti estranei alla volontà del titolare.

Art. 89 - AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTI NON RECAPITANTI IN FOGNATURA

1. A fine lavori il richiedente potrà presentare domanda di rilascio della autorizzazione definitiva allo scarico.
2. L'autorizzazione verrà rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione previo verifica la congruità dell'impianto al progetto e alle prescrizioni dell'autorizzazione provvisoria e potrà comportare l'effettuazione di un sopralluogo da parte di un tecnico del competente ufficio comunale o dell'A.R.P.A.L.

Art. 90 - SCARICHI DEI FRANTOI OLEARI

1. I frantoi oleari, se allacciati alla pubblica fognatura non possono in essa smaltire le acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive, nè le sanse.
2. Per le acque di vegetazione e gli scarichi dei frantoi oleari valgono le disposizioni relative all'utilizzazione agronomica di detti reflui previste della legge 574/96
3. L'utilizzazione agronomica di detti reflui è subordinata alla comunicazione al comune almeno 30 giorni prima della distribuzione di una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto al rispettivo albo professionale, sull'assetto pedomorfologico, sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore con relativa mappatura sui tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici per garantire un'ideale distribuzione.

Art. 91 - NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI FOSSE IMHOFF

1. Le fosse Imhoff devono essere divise in due scomparti la cui volumetria deve essere dimensionata in funzione degli abitanti serviti come da note tecniche del comitato interministeriale delle acque allegato sub n. 3 al presente regolamento.
2. Le fosse Imhoff devono essere dotate sempre di due pozzetti di campionamento posizionati uno in ingresso e uno in uscita, per consentire all'autorità competente di effettuare i controlli.
3. Le acque in uscita dalla fossa Imhoff devono rispettare i parametri della tab. 4 allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i.

Art. 92 – SCARICHI NEL SUOLO E IMPIANTI SPERIMENTALI DI FITODEPURAZIONE

1. Gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo devono essere realizzati secondo le norme tecniche del comitato interministeriale delle acque allegato al presente regolamento. Sono accettabili anche impianti di fitodepurazione se opportunamente progettati. Se lo scarico finale è un impianto di fitodepurazione il refluo proveniente dalle cucine deve subire un pretrattamento in un impianto degrassatore.

Art. 93 - MANUTENZIONI DELLE FOSSE IMHOFF E DEGLI SCARICHI

1. I fanghi sedimentati nelle fosse Imhoff devono essere estratti con cadenza almeno semestrale, i pozzetti di campionamento devono essere mantenuti puliti così come eventuali impianti di degrassatura. I liquami rimossi devono essere smaltiti conformemente al D.lgs 22/97.

La responsabilità del buon funzionamento dell'impianto è del richiedente lo scarico, a tal fine egli tiene un registro degli avvenuti interventi di estrazione fanghi.

ART. 94 - CONTROLLI SULLE FOSSE IMHOFF E SUGLI SCARICHI

1. La verifica del rispetto alla normativa vigente in materia di scarichi e dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento spetta al Comune.

2. I controlli e l'azione sanzionatoria, prevista dalle vigenti normative e dal presente Regolamento, potranno essere effettuati dall'apposito Settore Tecnico Competente nonché dal Comando di Polizia Municipale .

3. Tali organi tecnici sono autorizzati ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi e civili tutte le verifiche per l'accertamento delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi, il rispetto di limiti di accettabilità previsti dalla legge e del presente Regolamento, l'osservanza e la conformità delle opere eseguite su base autorizzativa o quant'altro ai fini della tutela dell'inquinamento.

4. In sede di sopralluoghi possono essere effettuate misurazioni, analisi, prove, campionamenti o quant'altro si rende necessario ai fini dell'accertamento.

5. Gli eventuali campionamenti possono essere effettuati senza preavviso al titolare dello scarico, ma con l'obbligo di informare quest'ultimo dell'inizio delle analisi al fine di consentirne la presenza, con l'eventuale assistenza di un consulente tecnico.

TITOLO DODICESIMO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 95. CANONE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

1. Nelle more di attuazione del servizio idrico integrato previsto dalla legge 5.1.94, n. 36, per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili o produttivi, è dovuto da parte degli utenti il pagamento di un corrispettivo secondo le direttive impartite con deliberazione del CIPE, ai sensi dell' art. 31, comma 28 e 29 della legge 23.12.1998 n°448.

2. Le tariffe vengono stabilite e aggiornate periodicamente dal Comune, secondo le disposizioni delle leggi vigenti e quelle che saranno emanate in materia.

3. Per gli insediamenti civili la tariffa è formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura e depurazione e si applica secondo le disposizioni di legge vigenti.

4. Tale tariffa viene riscossa con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione della tariffa relativa alla fornitura di acqua e come meglio precisato nell'art.48 del presente Regolamento.

5. Il canone per gli insediamenti produttivi viene commisurato alla qualità e quantità delle acque scaricate, secondo la formula tipo elaborata con il D.P.R.24.5.77, fatte salve le ulteriori disposizioni normative che verranno emanate in materia.

6. Per la determinazione del canone, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli insediamenti produttivi devono presentare all'Ufficio Competente del Comune sui moduli da questo predisposti apposita autocertificazione sulla quantità e qualità delle acque scaricate, che comunque deve indicare: i quantitativi d'acqua prelevati e quelli scaricati. In assenza di idonei strumenti di misurazione dei volumi effettivamente scaricati, installati sugli scarichi terminali e/o di adeguata documentazione che quantifichi i mancati scarichi rispetto ai volumi prelevati, il canone si applica sui volumi prelevati ai sensi della Delibera della Regione Liguria 10. 10.79, n. 126; fatte salve le ulteriori disposizioni normative in materia emanate successivamente.

Art. 96. CANONE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI AUTONOMI

1. Gli insediamenti produttivi o civili che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti autonome rispetto al Pubblico Acquedotto (per esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, ecc.), entro il 31 gennaio di ogni anno devono fare autocertificazione della quantità - e per gli insediamenti produttivi anche della qualità - delle acque scaricate nell'anno precedente.

2. La tariffa viene determinata sulla base della denuncia e con le modalità stabilite nell'art. precedente.

Art. 97. OPERE OGGETTO DI SANATORIA EDILIZIA

1. Conformemente alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 06027/26 del 09.09.86, le opere oggetto di sanatoria edilizia ai sensi delle leggi 47/1985 e 724/94, qualora producano scarichi di acque reflue, debbono osservare le norme vigenti in materia di inquinamento ambientale e quelle previste dal vigente Regolamento.

2. Pertanto prima del rilascio del decreto di abitabilità o agibilità occorre che gli interessati regolarizzino gli allacci e relativi scarichi adeguandosi, se del caso, alla normativa vigente e al presente Regolamento; sia nel caso di regolarizzazione di opere già realizzate, sia nel caso di allacci da eseguire dovrà essere prodotta la documentazione di cui ai titoli nono, decimo e undicesimo.

Art. 98 .ATTI AMMINISTRATIVI

1.Le autorizzazioni, gli atti amministrativi, i certificati o attestazioni concernenti fatti o situazioni disciplinate dal presente Regolamento sono rilasciati dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici.

Art. 99. ONERI ISTRUTTORI

1. Le autorizzazioni all'allacciamento ed allo scarico sono subordinate al versamento, da parte del richiedente, di una quota che sarà stabilita dalla Giunta Comunale con l'apposito provvedimento annuale di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici, a compenso delle spese tecniche e generali di istruttoria e di verifica della pratica.

2. Nel caso di sopralluoghi preventivi di accertamento, analisi di laboratorio, verifica o quant'altro, il titolare dello scarico o il richiedente, è tenuto a versare le somme ed i relativi oneri sostenuti e sostenendi dalla Civica Amministrazione entro 60 giorni dalla data della richiesta, sulla base dei costi rendicontati.

3. Nel caso dell'esecuzione di lavori di ufficio per inadempienza del soggetto obbligato, il relativo importo da addebitare a carico dell'inadempiente verrà determinato sulla base dei prezzi correnti indicati dal Comune.

ART. 100. SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, per violazioni al presente regolamento si applica il vigente Regolamento comunale in materia di sanzioni amministrative.⁹

2. Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali stabilite dalla legge 152/99 e dalla Legge regionale 43/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 101. NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa statale e Regionale vigente in materia.

Art. 102 – EFFICACIA E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti e per il Servizio fognatura e depurazione.

2. Esso dovrà intendersi come parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

3. L'utente può richiedere copia del Regolamento all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

4. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

⁹ Approvato con DCC n. 17 del 30 settembre 2003

Art. 103 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ATO PROVINCIALE

1. Il Comune preso atto, ai sensi di legge, che l'ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio idrico integrato è la Provincia rispetterà le indicazioni fornite dalla Provincia, adeguando e integrando in tale senso il presente regolamento.

Art. 104 – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. La presente sezione del Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione eseguita ad intervenuta esecutività della Delibera di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari del Comune riguardanti la materia od in contrasto con le norme del presente regolamento, ed in particolare il Regolamento per l'esercizio della fognatura comunale approvato con DCC n. 30 del 28/09/1963.

ALLEGATO 1 al Regolamento comunale per la gestione del servizio idrico integrato approvato con DCC n. 40 del 3 ottobre 2005

TIPI DI POZZETTI E FOGNOLI

Vedi tavola grafica

ALLEGATO 2 al Regolamento comunale per la gestione del servizio idrico integrato approvato con DCC n. 40 del 3 ottobre 2005

“LIMITI SOSTANZE INQUINANTI IN PUBBLICA FOGNATURA”

Dl,gs. 11 maggio 1999, n. 152 -

Allegato 5

Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.

Numero parametro	PARAMETRI	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in rete fognaria (*)
1	pH		5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura	°C	(1)	(1)
3	colore		non percettibile con	non percettibile con

			diluizione 1:20	diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi speciali totali (2)	mg/L	≤ 80	≤ 200
7	BOD ₅ (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 40	≤ 250
8	COD (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 160	≤ 500
9	Alluminio	mg/L	≤ 1	≤ 2,0
10	Arsenico	mg/L	≤ 0,5	≤ 0,5
11	Bario	mg/L	≤ 20	-
12	Boro	mg/L	≤ 2	≤ 4
13	Cadmio	mg/L	≤ 0,02	≤ 0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤ 2	≤ 4
15	Cromo VI	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,20
16	Ferro	mg/L	≤ 2	≤ 4
17	Manganese	mg/L	≤ 2	≤ 4
18	Mercurio	mg/L	≤ 0,005	≤ 0,005
19	Nichel	mg/L	≤ 2	≤ 4
20	Piombo	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,3
21	Rame	mg/L	≤ 0,1	≤ 0,4
22	Selenio	mg/L	≤ 0,03	≤ 0,03
23	Stagno	mg/L	≤ 10	
24	Zinco	mg/L	≤ 0,5	≤ 1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 0,5	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,3
27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/L	≤ 1	≤ 2
28	Solfiti (come SO ₃)	mg/L	≤ 1	≤ 2
29	Solfati (come SO ₄) (3)	mg/L	≤ 1000	≤ 1000
30	Cloruri (3)	mg/L	≤ 1200	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/L	≤ 6	≤ 12
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/L	≤ 10	≤ 10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) (2)	mg/L	≤ 15	≤ 30
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/L	≤ 0,6	≤ 0,6
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg/L	≤ 20	≤ 30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤ 20	≤ 40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤ 5	≤ 10

38	Fenoli	mg/L	≤ 0,5	≤ 1
39	Aldeidi	mg/L	≤ 1	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,4
41	Solventi organici azotati (4)	mg/L	≤ 0,1	≤ 0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 2	≤ 4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤ 0,10	≤ 0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (5)	mg/L	≤ 0,05	≤ 0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/L	≤ 0,01	≤ 0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤ 0,01	≤ 0,01
47	- endrin	mg/L	≤ 0,002	≤ 0,002
48	- isodrin	mg/L	≤ 0,002	≤ 0,002
49	Solventi clorurati (5)	mg/L	≤ 1	≤ 2
50	Escherichia coli (4)	UFC/100mL	nota	
51	Saggio di tossicità acuta (5)		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 33 comma 1 del presente decreto o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose.

(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi. [3]

(2) Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali

recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.

(3) Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengono disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri.

(4) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esisistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 mL.

(5) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

ALLEGATO 3 al Regolamento comunale per la gestione del servizio idrico integrato approvato con DCC n. 40 del 3 ottobre 2005

Deliberazione Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento 04-02-1977

Criteria, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

(G.U. 21-02-1977, n. 48, Supplemento ordinario)

Allegato 5 - Norme tecniche generali:

Per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo; - Per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione; - Sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani, o a 5.000 MC. - Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, purché le immissioni siano direttamente utili alla produzione, e nel sottosuolo, esclusi i casi nei quali possono essere danneggiate le falde acquifere. - 1. GENERALITÀ

La presente normativa, relativa allo smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo, riguarda gli scarichi degli insediamenti civili e degli insediamenti produttivi, siano essi effettuati mediante propria fognatura o fognatura pubblica.

Lo smaltimento di liquami provenienti da insediamenti di qualsiasi natura che non recapitano in acque superficiali è ammesso solo nei seguenti recapiti:

sul suolo e negli strati superficiali del suolo;

nel sottosuolo, limitatamente ad immissioni in unità geologiche profonde.

Per gli scarichi provenienti da insediamenti civili inferiori a 50 vani o a 5000 metri cubi valgono le disposizioni previste al capo corrispondente delle presenti norme.

Con il primo sistema si tende ad operare la depurazione degli effluenti sfruttando i naturali processi biologici, chimici e fisici che accompagnano i moti di filtrazione e percolazione dei liquami scaricati e le conseguenti ridistribuzioni di umidità nel suolo. Gli scarichi liquidi restano a contatto con la biosfera, la loro dannosità viene progressivamente a ridursi e deve essere in ogni caso inferiore a quella ammissibile sotto il profilo ecologico generale.

Con il secondo sistema, consistente nella immissione in unità geologiche profonde, si tende a conferire agli scarichi il massimo possibile confinamento, bloccandoli entro strutture porose, di adeguata capacità, isolate dalla circolazione idrica sotterranea mediante appropriate barriere geologiche impermeabili. Gli scarichi vengono accuratamente isolati dalla biosfera così che la probabilità di rientro naturale nel ciclo delle sostanze pericolose in esse contenute sia prossima allo zero.

L'applicazione di questo sistema è subordinata al rispetto assoluto di evitare qualsiasi danneggiamento alla circolazione idrica sotterranea.

Lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo deve essere limitato a quegli scarichi che per le loro caratteristiche sono suscettibili di depurazione naturale, mentre la immissione in unità geologiche profonde può essere ammessa per quegli scarichi che contengono inquinanti pericolosi particolarmente difficili da trattare.

Il lagunaggio, inteso come accumulo o trattamento di liquami su suolo impermeabile o reso tale, non rientra nelle presenti norme che regolano lo smaltimento dei liquami sul suolo.

Per i liquami contenenti sostanze radioattive naturali o artificiali devono essere osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 e successive integrazioni e modificazioni.

2. SCARICHI SUL SUOLO.

Lo smaltimento dei liquami sul suolo è ammesso non come semplice mezzo di scarico di acque usate, ma come mezzo di trattamento che assicuri, nel caso di suolo ad uso agricolo un utile alla produzione ed in ogni caso una idonea dispersione ed innocuizzazione degli scarichi liquidi stessi, in modo che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo, la vegetazione non subiscano degradazione o danno.

Lo smaltimento inoltre non deve produrre inconvenienti ambientali, come rischi per la salute pubblica, sviluppo di odori, diffusione di aerosoli.

Per suolo adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per l'alimentazione animale o umana, ovvero nei processi di trasformazione industriale o comunque è oggetto di commercio.

Per suolo non adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie esclusa dalla definizione precedente, fatte salve le destinazioni che potranno essere stabilite dalla programmazione agricola del territorio.

2.1. Caratteristiche del sito.

Le località prescelte saranno definite in relazione alle caratteristiche topografiche, morfologiche, geologiche, climatiche, pedologiche, idrologiche ed idrografiche.

Elementi di valutazione saranno in particolare l'andamento delle temperature e delle precipitazioni, l'umidità, la velocità e la direzione dei venti, il tipo di vegetazione presente e la relativa evapotraspirazione.

Nelle zone di smaltimento indagini pedologiche saranno sviluppate con dettaglio adeguato in relazione alla eterogeneità ed alla ampiezza della zona.

Dovranno altresì esserne note natura e strutture delle unità geologiche sottostanti con particolare riguardo alle eventuali condizioni di permeabilità per fratturazione.

Per quanto concerne il suolo dovrà essere valutata la profondità, il profilo, la struttura, la tessitura, la conducibilità idrica.

La profondità del suolo, intesa come spessore dello strato superficiale, affinché possa completarsi la maggior parte dei necessari fenomeni di depurazione, di norma, non dovrà essere inferiore a m 1.50. Inoltre dovranno essere valutati i dati relativi ai parametri PH, conducibilità elettrica, salinità, indice SAR sull'estratto acquoso, capacità di scambio cationico.

La salinità del suolo non deve essere tale da influire nelle condizioni di applicazione dello scarico sulla salinità del recapito finale.

Il rigonfiamento del terreno a seguito delle applicazioni dello scarico non deve portare a degradamento della sua struttura.

Il sito deve essere tale da consentire l'impiego dei sistemi di smaltimento e relativi macchinari prescelti. Nelle zone adibite ad uso agricolo adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione del liquame.

Allo stesso scopo, nelle zone non interessate da interventi sistematori la massima pendenza del suolo ammissibile sarà riferita alle caratteristiche fisico-meccaniche dello strato superficiale, alla tecnica agronomica ed alle modalità di smaltimento del liquame; in ogni caso la pendenza non dovrà essere superiore al 15 per cento.

Per le zone adibite ad uso agricolo alla stregua dei risultati delle varie indagini, saranno sinteticamente precisati gli interventi ordinari e speciali che si ritengono necessari, i gruppi di colture ritenute più idonee e più valide tecnicamente ed economicamente, le limitazioni agronomiche che potranno derivare in relazione ai tipi di suolo e per caratteristiche particolari dei liquami da smaltire.

Relativamente ai suoli non adibiti ad uso agricolo verranno indicate le zone in cui esigenze di conservazione del suolo rendano necessarie la salvaguardia o la diffusione di particolari essenze, anche appartenenti alla vegetazione spontanea.

Indipendentemente dall'uso del suolo, sarà istituito apposito catasto di tutti gli scarichi autorizzati, con indicazione dei terreni impegnati e del tipo di scarico praticato.

La conoscenza del sito andrà infine completata con lo studio delle falde acquifere presenti e la precisazione delle loro interferenze con le altre acque sotterranee, le quali, per gli apporti dovuti a somministrazione di liquame e quelli conseguenti a precipitazioni meteoriche, possono costituire

vettore di trasporto e di dispersione di inquinamento nello spazio e nel tempo nei successivi momenti del circuito sotterraneo: moto negli acquiferi e riaffioramento alla superficie.

Nella necessità di evitare il danneggiamento delle caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche delle acque di falda, nonché delle caratteristiche fisiche delle rocce interessate, ogni delimitazione di zona utilizzabile per lo smaltimento dei liquami dovrà basarsi sulla conoscenza dettagliata, ottenuta con studi adeguati e coordinati, delle circolazioni idriche sotterranee della zona, estesa ai relativi bacini idrogeologici.

In particolare, per le circolazioni interessate dallo smaltimento sul suolo, il relativo studio idrologico si riferirà ad un periodo di adeguata durata, alla stregua dei dati disponibili presso il servizio idrografico e gli enti che operano nei bacini interessati, integrati per quanto necessario. Resteranno così definiti i regimi delle varie circolazioni, in particolare le effluenze e i livelli piezometrici nelle zone di smaltimento, nonché individuati gli atteggiamenti nelle zone limitrofe.

Peraltro saranno acquisiti tutti gli elementi disponibili, specie per quanto attiene alle caratteristiche delle acque, per una migliore conoscenza della circolazione di insieme delle falde considerate.

Attraverso i precedenti studi sarà altresì precisata la localizzazione dei punti in cui è indispensabile sviluppare osservazioni e rilievi sistematici dei livelli e delle caratteristiche delle acque ai fini di un controllo della efficacia delle iniziative di tutela intraprese.

Il controllo delle falde sarà effettuato dall'Amministrazione competente anche al di fuori della zona di smaltimento tenendo conto della distribuzione sul territorio di insediamenti o impianti particolarmente importanti in relazione alla tutela delle circolazioni considerate: urbani, industriali, agricoli, discariche controllate.

Per le circolazioni interessate dovranno essere altresì noti gli impieghi che derivano dagli strumenti di pianificazione regionale e statale relativi all'uso del territorio come alla gestione integrata delle risorse idriche.

Nella definizione del sito l'approfondimento delle indagini locali sarà riferito alla natura ed all'entità dell'apporto.

La zona di applicazione degli scarichi deve essere sufficientemente distante dai corpi idrici in modo che le caratteristiche degli effluenti che ad essi possono pervenire siano conformi alle norme vigenti. D'altra parte, opportune sistemazioni dovranno proteggere il sito da eventuali apporti dalle aree adiacenti.

Attorno a tale zona dovrà essere prevista una fascia di rispetto di almeno 80 m nella quale non è ammessa la presenza di abitazioni e di strade statali e provinciali; nel caso di aziende agricole con smaltimento di soli liquami zootecnici tale distanza potrà essere variata in più o in meno in relazione al tipo di allevamento, alla sua consistenza numerica, tenendo conto delle modalità di spandimento degli scarichi liquidi delle condizioni meteorologiche e delle situazioni locali.

L'accessibilità al sito dovrà essere controllata in relazione al tipo di liquame smaltito.

La zona sarà segnalata mediante appositi cartelli che evidenziano eventuale rischio igienico.

2.2. Caratteristiche delle acque di scarico.

Le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi devono essere adeguatamente conosciute; in particolare, dovranno essere noti i valori massimi e medi mensili delle portate, dei parametri più significativi, delle concentrazioni e degli apporti delle sostanze scaricate sul suolo.

I parametri più significativi saranno scelti tra quelli indicati nella tabella A della legge che di volta in volta possono essere presi in considerazione per una idonea caratterizzazione dello scarico. A tali

parametri ne dovranno essere aggiunti o sostituiti altri che siano in grado di completare la caratterizzazione degli scarichi come la conducibilità, l'indice o rapporto. [\(immagine\)](#)

(concentrazioni espresse in milliequivalenti per litro)

L'indice di SAR di norma non dovrà superare il valore 10 ed in ogni caso non dovrà essere inferiore a 15.

Lo scarico non dovrà contenere sostanze che possano causare modificazioni irreversibili alla struttura del suolo, particolarmente per quanto concerne le caratteristiche di conducibilità idrica e di aerazione; non dovrà contenere materiali in sospensione in quantità tali da produrre, alla portata di applicazione, intasamento del suolo.

Lo scarico dovrà essere sottoposto ai pretrattamenti necessari per ottenere il positivo risultato del metodo di applicazione prescelto.

Si dovrà evitare che i materiali in sospensione dello scarico od eventuali combinazioni fra le sostanze contenute nello scarico ed il terreno diminuiscano la aerabilità e degradino la tessitura del suolo; la quantità di sostanza organica applicata non deve superare la capacità depuratrice del suolo.

I pretrattamenti cui sottoporre gli scarichi sono in funzione sia del tipo di liquame che del tipo di terreno cui sono applicati e dei metodi di applicazione prescelti; in ogni caso non deve essere degradato l'ecosistema interessato.

2.3. Smaltimento sul suolo adibito ad uso agricolo.

Fermo restando che gli scarichi liquidi possono essere applicati sul suolo adibito ad uso agricolo soltanto se apportano sostanze direttamente utili alla produzione, essi devono essere privi di sostanza organica di difficile biodegradabilità. Sostanze biologicamente attive capaci di influenzare in maniera specifica o negativa le diverse funzioni degli organismi viventi devono essere assenti o in concentrazione tollerabile.

Delle sostanze tossiche e/o persistenti e/o bioaccumulabili devono essere attentamente valutate la concentrazione di applicazione, la quantità annua applicabile e la quantità totale massima compatibile con il suolo e le colture agrarie e forestali esistenti e previste.

Si precisa che per As, B, Cd, Cr totale, Hg, Pb, Se, Ni, Cu, Zn, le concentrazioni ammissibili, isolatamente e nella loro somma, indicate nella tabella A della legge, non essendovi diluizione, non sono sempre cautelative. I volumi di liquame che potranno essere applicati non dovranno essere superiori a quelli normalmente adottati nella corretta pratica irrigua.

Per gli altri elementi pericolosi le quantità massime assolute ammissibili saranno definite anche con riferimento alla capacità di scambio. In questa valutazione sarà considerato impegnato dal fenomeno di accumulo il suolo direttamente interessato dal processo di infiltrazione, con riferimento ad uno strato superficiale il cui spessore sarà funzione della profondità raggiungibile dall'apparato radicale della vegetazione presente o prevista. Maggiori spessori potranno essere riferiti alla profondità delle lavorazioni annuali.

2.3 1. Scarichi urbani o comunque contenenti microrganismi patogeni. - Nel caso siano interessati raccolti destinati ad essere consumati crudi dall'uomo occorre sottoporre gli scarichi ad un trattamento primario e secondario o equivalente e se ritenuto opportuno anche alla filtrazione o ad altro metodo di trattamento spinto; inoltre gli scarichi devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato di disinfezione, in modo che il MPN di colibatteri sia inferiore a 2 per 100 ml (il valore dell'MPN è la media delle misurazioni eseguite per sette giorni consecutivi); negli scarichi poi non deve esservi presenza di prodotti chimici che possono lasciare residui indesiderabili nei raccolti.

Quando si tratta di raccolti consumati dopo trattamento fisico o chimico e nel caso di irrigazione di pascoli per bestiame da latte o di prati recintati o non, comunque accessibili al pubblico, sono necessari un trattamento primario e secondario o equivalente in efficienza epurativa, in eventuale combinazione con altri trattamenti come filtrazione e disinfezione, in modo che il MPN di colibatteri sia inferiore a 20 per 100 ml (il valore dell'MPN è la media delle misurazioni eseguite per sette giorni consecutivi); nel caso di irrigazione in superficie di raccolti che non vengono a contatto con l'acqua di scarico o con il terreno può essere sufficiente il solo trattamento primario o equivalente; in ogni caso non devono essere presenti prodotti chimici che possono lasciare residui indesiderabili nei raccolti.

Negli altri casi può essere sufficiente un trattamento primario dello scarico; qualora si tratti di raccolti destinati ad alimentazione animale devono essere assenti prodotti chimici che possono lasciare residui indesiderabili nei raccolti stessi

2.3.2. Scarichi da allevamenti zootecnici. - Nel caso di smaltimento di liquami zootecnici sui suoli adibiti ad uso agricolo si deve tener conto della normale pratica agronomica che utilizza il suolo agricolo quale recapito ottimale anche per la utilizzazione di tali liquami.

In relazione a ciò la quantità di liquami ammissibile per l'utilizzazione agronomica è quella corrispondente ad un carico non superiore a 40 q/Ha di peso vivo di bestiame da allevamento.

Le aziende agricole che rispondono a tale caratteristica possono effettuare lo smaltimento anche senza pretrattamento purché siano assicurate la salvaguardia delle falde e la tutela nica delle colture e degli addetti; quando il suddetto carico di 40 q/Ha viene superato il liquame andrà immediatamente interrato, inoltre occorre accertare che lo smaltimento sia compatibile con le capacità di mineralizzazione del terreno.

2.4. Smaltimento sul suolo non adibito ad uso agricolo.

Nei suoli non adibiti ad uso agricolo le condizioni di accettabilità relative alle acque di scarico di cui al paragrafo 2.2. nonché l'entità degli smaltimenti saranno definite in modo da salvaguardare il preminente interesse paesaggistico, naturalistico e le eventuali esigenze di conservazione del suolo: in ogni caso dovranno essere evitate degradazioni accentuate nella struttura fisico-chimica del suolo e della vegetazione e dell'equilibrio biologico in genere.

Per i prodotti tossici ed in particolare per i metalli pesanti i fenomeni di accumulo saranno riferiti anche alla capacità di scambio. Permangono gli adempimenti di salvaguardia delle caratteristiche delle falde. Lo smaltimento degli scarichi liquidi è vietato nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

2.5. Protezione delle falde.

Per le falde superficiali, definite come quelle falde che hanno contatti diretti con le acque di superficie, occorre prevenire il peggioramento della loro qualità assicurandone nel contempo l'utilizzazione per gli impieghi, attuali o previsti, che derivano dagli strumenti di pianificazione regionale o nazionale relativa all'uso del territorio come alla gestione integrata delle risorse idriche.

Le falde profonde, definite come quelle falde separate dalle acque superficiali da strati impermeabili, vanno protette in quanto tali, evitandone la degradazione della qualità, in maniera da tutelare, tra l'altro, la possibile utilizzazione di carattere più esigente.

Eguale limitazioni varranno per tutti gli altri parametri ed elementi che completano le caratterizzazioni di ciascuna circolazione sotterranea.

2.6. Metodi e portate di applicazione dello scarico.

L'applicazione dello scarico va caratterizzata sulla base della portata volumetrica e dell'impatto dello scarico con la vegetazione ed il suolo.

La distribuzione controllata del liquame sul suolo potrà aver luogo mediante aspersione, infiltrazione laterale, sommersione, deflusso superficiale, eccetera, in relazione, caso per caso, alle caratteristiche del sito e del liquame, alla natura e stato della vegetazione, alla destinazione degli eventuali prodotti. Su suoli ad adeguata drenabilità la somministrazione potrà aver luogo attraverso idonei canali.

Nello smaltimento a scopo irriguo le modalità di somministrazione dovranno risultare idonee in relazione alla tecnica agronomica.

Indipendentemente dall'uso del suolo le modalità di somministrazione dovranno risultare compatibili con la esigenza di assicurare la stabilità e l'efficacia dei processi naturali di depurazione richiesti.

Nelle zone di applicazione dei liquami i deflussi superficiali non dovranno in nessun caso avere carattere di ruscellamento; ove si ricorra a somministrazione per scorrimento la pendenza non dovrà essere inferiore al 5 per cento.

Il sistema di applicazione dovrà evitare che le acque di scarico pervengano su aree non autorizzate o, se non debitamente depurate, nei corpi idrici circostanti.

Nel periodo in cui è consentito lo smaltimento, le modalità, la portata di somministrazione, l'intervallo tra successivi adacquamenti saranno opportunamente riferiti alle caratteristiche idrauliche del suolo, al valore minimo del contenuto d'acqua tollerato, alla quota raggiunta dalla superficie libera della falda, ai consumi per evapotraspirazione.

In particolare con specifico riferimento all'apporto di sostanza organica, negli strati superficiali essenzialmente interessati dall'attività microbica il contenuto d'acqua dovrà risultare minore di un valore assegnato, corrispondente all'incirca alla capacità di campo, per intervalli di tempo adeguatamente distribuiti, per durata complessiva opportuna.

In relazione a quanto sopra potranno risultare utili eventuali volumi di accumulo dei liquami da prevedere per i periodi di interruzione dell'applicazione dello scarico.

Inoltre, anche attraverso eventuali osservazioni in sito, saranno precisati i rapporti con le circolazioni sottostanti e sarà controllato il rispetto dei franchi di coltivazione.

L'entità del carico organico sarà opportunamente limitato affinché la sostanza organica sia demolita, l'azoto e il fosforo siano adeguatamente trasformati ed assorbiti dalla vegetazione e gli ioni siano assorbiti e scambiati dal terreno in misura tale che gli scarichi liquidi subiscano il grado di depurazione necessario ad impedire la degradazione della qualità dell'acqua dei corpi ricettori finali.

Nell'ambito delle zone ove è ammesso lo smaltimento sul suolo l'adduzione e la distribuzione del liquame avrà luogo attraverso canalizzazioni chiuse.

Nelle zone adibite ad uso agricolo, subordinatamente alla disponibilità di liquame ed alla efficacia dell'intervento, potranno realizzarsi impianti di distribuzione del liquame a carattere collettivo. Detti impianti, possibilmente provvisti di alimentazione idrica alternativa di emergenza, non dovranno presentare alcuna connessione con gli eventuali altri sistemi distributivi.

2.7. Conduzione dell'impianto di scarico sul suolo e controlli analitici.

Nella conduzione dell'impianto va tenuto conto delle variazioni climatiche e di domanda di acqua e nutrienti da parte della vegetazione.

Le operazioni vanno condotte in maniera da evitare intasamento da prodotti solidi, accumulo di tossici e sostanze nocive, nel suolo e nel sottosuolo, superiore al livello consentito, eccessi di contenuto d'acqua nel suolo, stagnazione.

Occorre provvedere ad idoneo e tempestivo contenimento o collocazione degli scarichi liquidi nei periodi di pioggia ed in quelli in cui non possono essere applicati al suolo.

Durante l'esercizio dell'impianto devono essere effettuati sulla superficie del suolo ed in profondità tutte le determinazioni analitiche necessarie a verificare il buon funzionamento del sistema. Devono essere verificate, con frequenze adeguate, la qualità dei ricettori finali, le caratteristiche fisiche e chimiche del suolo, le caratteristiche della vegetazione, le portate di applicazione e le caratteristiche qualitative delle acque di scarico, l'intensità e la durata delle precipitazioni.

2.8. Verifiche dell'impatto ambientale e previsioni sulla evoluzione del sistema.

Occorre provvedere a tutte le verifiche necessarie a rilevare l'impatto del sistema di scarico sull'ambiente.

In particolare si dovrà controllare: nel suolo:

il PH, la fertilità l'indice SAR, l'accumulo di elementi chimici ed in particolare di metalli pesanti, lo sviluppo di insetti e roditori, le modificazioni delle proprietà del suolo, della struttura, della conducibilità idrica;

sulla vegetazione: l'azione fitotossica e gli elementi tossici, gli organismi patogeni;

utili indicazioni potranno essere desunte da prove sulla germinazione e sul primo sviluppo;

nelle acque superficiali: i nutrienti, gli elementi tossici, la salinità, la sostanza organica;

nelle acque sotterranee: la sostanza organica degradabile e persistente, i nitrati, gli elementi tossici, la salinità, il livello, i coliformi ed eventualmente gli organismi patogeni;

nell'aria: la presenza di aerosoli e di odori.

3. SCARICO NEL SOTTOSUOLO LIMITATAMENTE ALLA IMMISSIONE IN UNITA' GEOLOGICHE PROFONDE.

3.1. Requisiti generali.

Lo scarico nel sottosuolo può essere adottato come mezzo di smaltimento di effluenti industriali solo nei casi in cui sia dimostrato che non esistono soluzioni alternative tecnicamente ed economicamente valide; inoltre deve essere accertata e debitamente documentata l'esistenza delle seguenti condizioni: che trattasi di formazioni geologiche atte a ricevere gli effluenti, sicuramente isolate dalla superficie e dai serbatoi contenenti acqua dolce e/o altre risorse utili;

che dette formazioni siano situate in zone tettonicamente e sismicamente favorevoli;

che siano stati eseguiti tutti gli studi e le ricerche necessarie a garantire la sicurezza ecologica nel senso più lato;

che in fase di esecuzione gli impianti vengano costruiti con le migliori tecniche disponibili;

che in fase di gestione si garantisca un adeguato e continuo controllo delle operazioni di iniezione e dei loro effetti.

3.2. Autorizzazione allo scarico.

L'autorizzazione allo scarico è concessa dal Comitato dei Ministri di cui all'[art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319](#), sentite le regioni interessate.

3.3. Scopo dello scarico.

Lo scopo dello smaltimento nel sottosuolo di effluenti industriali liquidi è quello di immagazzinare a tempo indeterminato le sostanze nocive in essi contenute, in strati porosi, in condizioni di profondità e di struttura geologica tali da escluderne definitivamente il contatto con la biosfera.

3.4. Caratteristiche generali dell'ambiente di smaltimento.

L'ambiente di smaltimento deve essere costituito da rocce permeabili, ma non contenenti fluidi (acqua salmastra o salata, idrocarburi, anidride carbonica, idrogeno solforato, ecc.) a caratteristiche tali da impedire o rendere difficoltoso l'assorbimento degli effluenti industriali.

L'ambiente di smaltimento deve essere situato in profondità, entro unità geologiche tali da escludere, a tempo indeterminato, il ritorno a giorno degli effluenti oppure la loro migrazione verso falde acquifere, e in genere verso beni minerali di cui sia anche solo prevedibile lo sfruttamento.

Ogni scarico deve essere quindi preceduto da uno specifico studio geologico corredato da idonei rilevamenti diretti sia alla ricerca ed alla individuazione di una roccia serbatoio di capacità sufficiente per contenere volumi di scarico previsti, sia alla valutazione della natura e consistenza delle barriere impermeabili esistenti attorno ad essa, tali da escludere la fuoriuscita del liquido iniettato nella roccia serbatoio.

3.5. Caratteristiche delle rocce serbatoio.

Rocce porose e permeabili sono sempre saturate da fluidi che, al di sotto delle falde acquifere ad acqua dolce dei livelli meno profondi, corrispondono generalmente ad acqua più o meno salata; quando non siano invece - o assieme - presenti idrocarburi liquidi o gassosi. L'immissione degli effluenti industriali in profonde rocce serbatoio è pertanto possibile soltanto mediante spostamento di questi fluidi di strato che verranno progressivamente compressi con conseguente aumento della pressione totale dei fluidi contenuti. Se il fluido di strato è acqua data la scarsa comprimibilità dei liquidi, è necessario disporre di grandi cubature.

3.6. Caratteristiche delle rocce di copertura.

I requisiti principali della copertura sono: la continuità laterale, ossia l'assenza di soluzioni di continuità che lascino passare i fluidi, la chiusura, ossia l'altezza minima della volta di concavità della copertura verso il basso; lo spessore.

In generale si considera la sola chiusura verso l'alto in quanto i fluidi di strato vengono generalmente spinti verso l'alto dalla pressione idrostatica e dalla addizionale pressione litostatica. Nel caso degli effluenti industriali può presentarsi il caso di un liquido più pesante del fluido di strato ed allora occorrerà prevederne la chiusura anche verso il basso.

Va ricordato che nessuna roccia è impermeabile in modo assoluto, nemmeno le argille più elastiche e quindi si avrà sempre, in una certa misura, una filtrazione dei fluidi sotto pressione attraverso di esse. Il tempo di filtrazione è peraltro funzione della permeabilità della copertura e del suo spessore, nonché della pressione e viscosità dei fluidi immagazzinati.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella valutazione di possibili reazioni tra affluente scaricato e rocce di chiusura che alterino le caratteristiche di chiusura medesime.

Nell'esame delle condizioni di isolamento deve essere tenuto debito conto delle possibilità di modifiche di assetto strutturale future dovute a fenomeni tettonici e sismici.

3.7. Caratteristiche idrogeologiche dell'ambiente di smaltimento sotterraneo.

Le acque di strato possono mostrare carichi di pressione differenti nei diversi punti del serbatoio: esse possono dar luogo ad un gradiente idrodinamico che si traduce nel movimento delle acque stesse.

Il movimento delle falde idriche profonde è lentissimo, difficilmente superiore ad 1 m/anno; ma tuttavia sufficiente a permettere, in certi casi, la fuoriuscita dei liquidi industriali immagazzinati anche al di sotto di coperture che in condizioni idrostatiche mostrerebbero sufficiente chiusura.

Nello studio geologico preliminare dovrà pertanto essere compresa la indagine sulle condizioni idrodinamiche delle acque di strato, in modo da individuarne l'eventuale gradiente e da basare su di esso i calcoli sulla capacità della struttura.

Anche l'eventuale sovrappressione dei fluidi nelle rocce serbatoio dovrà essere conosciuta perché essa può comportare pericoli di riflusso dei liquidi industriali verso gli strati più elevati e verso la superficie, nonché l'aumento dei moti di filtrazione.

3.8. Caratteristiche dell'effluente.

Le caratteristiche qualitative dell'effluente da iniettare nel sottosuolo devono essere adeguatamente conosciute sia per motivi d'inventario dei rifiuti collocati in una data formazione e sia per essere certi della compatibilità tra effluente e serbatoio.

Per quanto riguarda, in particolare, quest'ultimo punto è da osservare che la incomunicabilità dell'effluente con l'ambiente di smaltimento si traduce generalmente in un intasamento del mezzo poroso ricevente.

L'intasamento può essere dovuto principalmente alla presenza di solidi sospesi nell'effluente; ma anche alla formazione di precipitati solidi conseguente a possibili reazioni chimiche tra l'effluente e la roccia serbatoio o l'acqua di strato.

È anche possibile, e deve essere ugualmente valutato in sede di progetto, che le reazioni chimiche sopramenzionate diano luogo alla produzione di gas ad elevata pressione con superamento delle previste resistenze alla filtrazione.

L'intasamento dello strato ricevente può essere altresì dovuto all'azione di taluni microrganismi contenuti nell'effluente, in particolar modo solfobatteri.

3.9. Pretrattamento dello scarico.

Prima della iniezione nella formazione profonda lo scarico dovrà essere sottoposto ai trattamenti necessari ad assicurare il risultato positivo del metodo di applicazione prescelto.

In particolare dovrà essere garantito che i materiali in sospensione dello scarico applicato non diminuiscano la permeabilità del mezzo ricevente, che le caratteristiche chimiche e microbiologiche (PH, sostanze disciolte, microrganismi) non siano tali che i prodotti derivanti da reazioni con il materiale di strato producano l'intasamento di quest'ultimo; che la viscosità dell'effluente non sia tale da renderne difficile la penetrazione nell'ambiente di scarico.

A tal fine occorrerà eseguire delle prove in laboratorio su campioni indisturbati del materiale di strato e, subordinatamente prevedere quei trattamenti fisici, chimici e biologici, singolarmente o in combinazione, che sono necessari per correggere adeguatamente le caratteristiche dell'effluente.

3.10. Conduzione dell'impianto di scarico.

I pozzi di iniezione dovranno essere realizzati in modo da garantirne la perfetta tenuta nell'attraversamento degli strati soprastanti e della roccia di copertura, escludendo ogni discontinuità che possa permettere il riflusso degli effluenti iniettati verso gli orizzonti più elevati e verso la superficie.

Per controllare poi l'evoluzione dell'intasamento occorrerà procedere:

alla misura continua della pressione di iniezione;

a misure periodiche di ricadute di pressione (fall-off tests) che permettano di calcolare la trasmissibilità della roccia serbatoio ed il coefficiente di effetto parietale.

Altri controlli dovranno riguardare:

l'eventuale corrosione del tubo di iniezione;

l'eventuale presenza dei batteri solfato-riduttori;

gli eventuali effetti idraulici e tettonici di iniezioni a lunga durata;

l'eventuale insorgere di fughe.

Particolare importanza dovrà annettersi all'ultimo punto onde essere garantiti che l'effluente raggiunga effettivamente il recapito previsto e che ci resti a tempo indeterminato.

Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione. - 1. GENERALITÀ.

Si definisce fango il residuo derivante dalla separazione dalla fase liquida, costituito da una componente solida umidificata o mescolata con una componente liquida.

Ai fini di classificare i fanghi da sottoporre alla presente normativa occorre distinguere tra:

1) fanghi residuati dai processi di depurazione delle acque di scarico, sia urbane che industriali, nonché dai processi di potabilizzazione;

2) fanghi residuati dai cicli di lavorazione; in questo caso si può distinguere tra fanghi residuati a base acquosa, assimilabili a quelli derivanti dagli impianti di depurazione di scarichi industriali, e fanghi residuati a base non acquosa.

Le presenti norme si applicano ai fanghi residuati dai processi di depurazione ed a quelli residuati dai cicli di lavorazione ad essi assimilabili (cioè a base acquosa).

Per i fanghi residuati dai cicli di lavorazione a base non acquosa, le presenti norme si applicano per quanto possibile, con le opportune disposizioni integrative impartite caso per caso dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

I fanghi debbono essere sottoposti a diversi tipi di trattamento in modo che essi possano acquisire le caratteristiche necessarie per renderli adatti al ricettore prescelto.

Ogni qualvolta sussistano le necessarie condizioni tecnico-economiche, il trattamento e lo smaltimento dei fanghi deve essere studiato ponendo in primo piano la possibilità di recupero delle sostanze utilizzabili in essi contenute.

Pertanto, dovrà essere preferito:

per i fanghi di natura prevalentemente organica, e nel caso che questi contengano sostanze utili e non dannose per la agricoltura, lo smaltimento su suolo agricolo;

per i fanghi di origine industriale il recupero mediante opportuni pretrattamenti, delle sostanze riutilizzabili e dei metalli pesanti tossici.

L'autorità competente dovrà favorire la formazione di iniziative volte a costituire centri consortili per il trattamento dei fanghi, il recupero e il riciclo delle sostanze o del valore energetico ed economico in essi contenuti.

In accordo allo spirito della legge, deve essere evitato che i fanghi scaricati possano avere effetti dannosi o comunque indesiderabili per l'ambiente circostante.

Per i fanghi contenenti sostanze radioattive naturali o artificiali devono essere osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 e successive integrazioni e modificazioni.

2. RICETTORI.

I ricettori che è possibile utilizzare in osservanza alle presenti norme come recapito finale dei fanghi sono:

il suolo adibito ad uso agricolo; il suolo non adibito ad uso agricolo;

il sottosuolo;

il mare.

È escluso qualsiasi altro recapito.

Per suolo adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per l'alimentazione animale o umana, ovvero per processi di trasformazione industriale o comunque è oggetto di commercio.

Per il suolo non adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie, esclusa dalla definizione precedente, fatte salve le destinazioni che potranno essere stabilite dalla programmazione agricola del territorio.

Per recapito nel sottosuolo deve intendersi qualsiasi cavità artificiale direttamente accessibile nonché le unità geologiche profonde.

Per il recapito in mare, occorre fare distinzione fra mare territoriale e mare libero. Le presenti norme si riferiscono allo smaltimento dei fanghi nel mare territoriale.

Per il mare libero valgono le disposizioni del terzo comma dell'[art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319](#).

Lo scarico dei fanghi sul suolo deve essere effettuato nella salvaguardia del preminente interesse paesaggistico e naturalistico; esso è comunque vietato su suoli soggetti a vincolo idrogeologico.

È vincolante inoltre il non danneggiamento delle falde acquifere sotterranee eventualmente presenti.

L'autorità competente dovrà approvare la scelta del sito di scarico; nei casi di indisponibilità di recapiti, in assenza di servizi pubblici per lo smaltimento dei fanghi, essa dovrà individuare zone di discarica ove lo smaltimento sia ammesso nel rispetto delle presenti norme.

3. CENSIMENTO E CATASTO DEGLI SCARICHI.

Le regioni provvederanno, avvalendosi anche della collaborazione degli altri enti locali (province, comuni o consorzi intercomunali) e dei compartimenti marittimi, ad effettuare il censimento dei fanghi (umidi, disidratati, essiccati o inceneriti) residuati dai cicli di lavorazione, dagli impianti di depurazione delle acque di scarico e dagli impianti di trattamento delle acque di alimentazione, mediante scheda appositamente predisposta.

I risultati dovranno essere utilizzati in sede di preparazione dei piani regionali di risanamento allo scopo di:

- 1) verificare l'idoneità dei trattamenti previsti, delle modalità di smaltimento e dei siti di scarico prescelti;
- 2) istituire un catasto che contenga informazioni sui luoghi utilizzati per lo scarico e sul fango che vi viene scaricato;
- 3) predisporre gli strumenti necessari all'attuazione di un piano organico dei diversi sistemi di smaltimento di fanghi, anche di quelli di cui è prevista in futuro la produzione.

4. SMALTIMENTO SUL SUOLO.

I fanghi non debbono contenere sostanze che possano causare alterazioni o danno della struttura chimico-fisica del suolo, della vegetazione o dell'equilibrio biologico generale. La quantità di sostanza organica applicata non deve superare la capacità di depurazione propria del suolo.

Per i fanghi prevalentemente organici deve essere previsto almeno un trattamento di stabilizzazione che riduca la presenza di germi patogeni e l'emanazione di odori molesti. Il grado al quale dovrà essere spinto tale trattamento sarà stabilito in funzione del ricettore finale e del tipo di coltura in atto se suolo agricolo.

Per le sostanze tossiche e/o persistenti e/o bioaccumulabili contenute nei fanghi, dovrà esserne valutata la concentrazione massima ammissibile e la quantità massima ammissibile in funzione dello stato in cui dette sostanze si trovano e delle caratteristiche del terreno.

Nel caso in cui sia impossibile raggiungere una totale innocuizzazione delle sostanze tossiche, i fanghi dovranno essere sottoposti ad uno stoccaggio controllato.

Lo smaltimento su suolo agricolo è ammesso esclusivamente nei casi in cui il fango espliciti un effetto fertilizzante e/o ammendante e/o correttivo del suolo stesso e sia contemporaneamente esente da sostanze tossiche in concentrazione dannosa per le colture e per i loro utilizzatori.

Inoltre:

devono essere valutati gli effetti sulle colture esistenti o previste sul suolo prescelto;

i fanghi devono essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità o di sostanze biologicamente attive capaci di influenzare in maniera specifica o negativa le diverse funzioni degli organismi viventi;

per i fanghi contenenti sostanze tossiche e/o persistenti e/o bioaccumulabili, sia in fase liquida che in fase solida in forma solubilizzabile da apporti idrici, irrigui o meteorici, dovrà essere applicata la corrispondente normativa relativa allo smaltimento dei liquami.

La medesima normativa verrà applicata per lo smaltimento dei fanghi su suolo non adibito ad uso agricolo nei casi di riconosciute esigenze di conservazione del suolo e/o di salvaguardia di interessi paesaggistici o naturalistici.

4.1. Scelta del sito.

La scelta del sito deve essere effettuata in funzione del clima, delle caratteristiche del suolo, della topografica, delle condizioni geologiche e idrogeologiche.

Ove applicabili, dovranno essere presi in considerazione i seguenti fattori:

per il clima:

le precipitazioni, con particolare riguardo a quelle di elevata intensità;

la temperatura e l'umidità dell'aria;

la velocità e la direzione dei venti dominanti;

il soleggiamento e la radiazione solare;

per il suolo:

la profondità;

la porosità e la conducibilità idrica;

le caratteristiche tessiturali;

la capacità di scambio per i cationi;

la composizione chimica; per la topografia:

la possibilità di usare i sistemi di irrigazione prescelti;

la pendenza del terreno;

il drenaggio superficiale e le relazioni con i corpi idrici superficiali e sotterranei;

per le condizioni geologiche ed idrogeologiche:

la natura e la geometria delle unità geologiche sottostanti con particolare riguardo alle condizioni di permeabilità;

le caratteristiche delle falde interessate.

La distanza del sito di scarico da agglomerati urbani e da zona di traffico dovrà essere determinata in funzione del tipo di fango scaricato e della direzione dei venti dominanti.

Intorno alla zona di applicazione dei fanghi dovrà essere prevista una fascia di rispetto nella quale non dovranno esistere abitazioni; l'ampiezza di tale fascia sarà stabilita in relazione al tipo di fango scaricato.

4.2. Accessibilità.

L'accessibilità del sito deve essere controllata in relazione al tipo di fango scaricato ed alla distanza da luoghi frequentati. Le zone di discarica dovranno essere segnalate mediante appositi cartelli che evidenziano l'eventuale rischio igienico.

4.3. Controllo delle acque superficiali.

Deve essere evitato che le acque superficiali decadenti dal sito prescelto raggiungano aree circostanti nelle quali non è previsto lo smaltimento o corpi idrici superficiali, a meno che tali acque non rispettino i limiti imposti dalla legge.

4.4. Protezione delle falde idriche.

Per le falde superficiali, definite come quelle falde che hanno diretti contatti con le acque di superficie, occorre prevenire il peggioramento della loro qualità assicurandone nel contempo l'utilizzazione per gli impieghi attuali o previsti, ai quali sono destinate dagli strumenti di pianificazione regionali o nazionali.

Le falde profonde, definite come quelle falde separate dalle acque superficiali da strati impermeabili, vanno protette in quanto tali, evitando la degradazione della qualità in maniera da tutelare la possibile utilizzazione di carattere più esigente.

Qualora dovessero sussistere interferenze con le circolazioni sotterranee dovranno essere osservate le corrispondenti norme relative allo smaltimento di liquami sul suolo.

4.5. Metodi di applicazione.

I fanghi possono essere applicati o allo stato liquido o dopo essere stati sottoposti a disidratazione.

La dispersione dei fanghi può essere realizzata mediante spruzzamento, spandimento o immissione nello strato superficiale - la scelta del metodo è funzione delle caratteristiche del sito prescelto e del ciclo agronomico, se suolo agricolo. È comunque da evitare il contatto diretto del fango con l'apparato fogliare delle piantagioni.

Nel caso di dispersione per spruzzamento deve essere rivolta particolare attenzione ad evitare formazione di aerosoli ed il loro trasporto al di fuori dell'area di smaltimento.

L'applicazione dei fanghi liquidi deve essere sospesa se l'assorbimento da parte del terreno non è sufficiente ad evitare l'ingorgamento; è pertanto necessario prevedere una adatta capacità di accumulo.

La deposizione di fanghi disidratati può avvenire per semplice accumulo o spargimento sul terreno o con modalità che minimizzino gli eventuali inconvenienti che potrebbero insorgere (stratificazione alternata di fanghi e terra o accumulo dei fanghi in trincee profonde poi rinterrate).

Nei primi due casi dovranno essere presi provvedimenti (fasce frangivento, inerbimenti, ecc.) per evitare l'azione dispersiva provocata dagli agenti atmosferici su terreni esterni alle zone autorizzate.

4.6. Portate di applicazione.

La portata di applicazione deve essere fissata in funzione delle caratteristiche del fango e del terreno in modo che la sostanza organica sia demolita, l'azoto e il fosforo siano trasformati ed assimilati, la portata liquida (per i fanghi liquidi) sia adeguatamente drenata attraverso il suolo.

L'applicazione dello scarico dovrà essere intervallata da periodi di interruzione di durata e frequenza tali da assicurare, in relazione anche alle modalità di somministrazione, l'aerazione del suolo necessaria per i processi aerobici di trasformazione.

Nel caso di suolo agricolo l'applicazione deve essere effettuata nella quantità e nei periodi in cui essa è compatibile con la pratica agronomica; è necessario pertanto prevedere recapiti alternativi o accumuli di capacità sufficiente per smaltire o contenere i fanghi prodotti nei periodi in cui la utilizzazione fosse limitata o impedita.

5. SOTTOSUOLO.

I recapiti nel sottosuolo possono essere unità geologiche profonde o cavità artificiali accessibili.

È ammesso lo scarico in unità geologiche profonde per i fanghi e residui industriali di particolare natura per i quali non esistono soluzioni alternative tecnicamente ed economicamente valide; in questi casi dovrà essere osservata la normativa relativa allo scarico dei liquami nel sottosuolo.

Le cavità artificiali potranno essere usate per lo smaltimento se non usate per altro genere di attività o di sfruttamento. A causa del limitato volume disponibile trattandosi di spazi confinati, è consigliabile che il fango sia stato preventivamente disidratato.

Deve essere previsto un adeguato sistema che precluda ogni immissione di acqua dall'esterno.

L'accessibilità dovrà essere strettamente controllata e permessa ai soli addetti ai lavori.

Se esiste la possibilità di formazione di miscele di gas esplosivo, dovrà essere prevista una adeguata ventilazione.

6. MARE TERRITORIALE.

Per lo scarico dei fanghi in mare territoriale devono essere rispettate le tabelle dei limiti di accettabilità allegate alla [legge 10 maggio 1976, n 319](#), salvo che nei confronti del contenuto - nei fanghi medesimi - dei materiali solidi.

Per tale contenuto di materiali solidi si applicano le limitazioni e prescrizioni che spetta al capo del compartimento marittimo competente di stabilire, in adempimento dei compiti connessi all'esercizio dei poteri autorizzativi di cui al primo comma e secondo dell'art. 11 della legge sopracitata.

In ogni caso deve essere accertato che le sostanze tossiche eventualmente presenti nel fango da scaricare - considerato quest'ultimo appunto nel suo insieme delle componenti liquide e solide (vedi definizione al punto 1 del presente capo) - non superino sia nel totale che per i singoli parametri i limiti stabiliti dalla tabella A ai numeri 10, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 e i limiti corrispondenti della tabella C.

Lo scarico non può comunque essere effettuato nelle seguenti zone:

- a) alla foce dei fiumi e nelle acque costiere limitrofe;
- b) negli ambienti lagunari;

c) nelle baie e nelle zone parzialmente circoscritte, a bassa dinamica di ricambio e di circolazione dell'acqua;

d) nelle aree di sfruttamento o di allevamento di organismi filtratori eduli.

Dovranno comunque essere tenute in considerazione:

le caratteristiche oceanografiche del sito destinato allo smaltimento sotto il profilo fisico, chimico e biologico, nonché delle diverse utenze praticate nell'area di ubicazione del sito stesso o in esso previste; le modalità di attuazione della discarica segnatamente in relazione all'individuazione delle tecniche più adatte ad annullare o minimizzare possibili effetti negativi dovuti all'impatto del rifiuto con l'ambiente marino.

In ogni caso la discarica non deve dare luogo ad alterazioni di natura chimica, fisica o biologica dell'ambiente marino tali da modificarne le strutture ecologiche fondamentali, alterarne la qualità e/o la quantità della produzione biologica comprometterne l'uso sotto il profilo dell'esercizio della pesca e/o dei relativi rendimenti quali, quantitativi, provocare la diffusione di microrganismi patogeni, danneggiarne l'aspetto estetico e le possibilità di uso turistico, arrecare inconvenienti al traffico marittimo.

La domanda di autorizzazione allo scarico, oltre che contenere le necessarie informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei rifiuti, dovrà indicare le previste modalità di scarico e le caratteristiche della zona proposta per la discarica, quali:

a) situazione geografica, profondità e distanza dalla costa;

b) venti e correnti;

c) caratteristiche chimico-fisiche delle acque;

d) caratteristiche biologiche delle acque (composizione delle comunità planctoniche, nectoniche, ecc.);

e) caratteristiche chimico-fisiche dei fondali;

f) caratteristiche biologiche dei fondali (composizione delle comunità bentoniche, ecc.).

La concessione dell'autorizzazione allo scarico dovrà comportare contestualmente da parte dell'autorità competente l'indicazione delle modalità di esecuzione di tutti i controlli tecnici e scientifici necessari affinché possa essere accertato il rispetto delle norme, delle condizioni e dei vincoli imposti dall'autorità medesima per la attuazione dello smaltimento.

I suddetti controlli dovranno essere coordinati e/o svolti dagli organi tecnico-scientifici della pubblica amministrazione aventi competenza specifica nel settore igienico-sanitario e dell'inquinamento marino.

7. PARAMETRI CARATTERISTICI DEI FANGHI

Le caratteristiche del fango dovranno essere definite in relazione ai seguenti parametri elencati in forma esemplificativa e non limitativa, ove applicabili e ove necessario, in rapporto alla diversa tipologia dei Corpo ricettori:

pH;

BOD5;

COD;

carbonio organico;

azoto ammoniacale, nitroso, nitrico e totale:

cloruri;

floururi;

fosfati totali e solubili;
silicati solubili;
potassio;
As, Cu, Cr, Cd, Hg, Ni, Pb, Se, Zn, e B
olii e grassi;
idrocarburi;
tensioattivi;
caratteristiche tossicologiche;
biocidi;
sostanze organiche clorurate;
coliformi totali e patogeni;
peso specifico del tal quale e del solido;
granulometria del solido;
conducibilità dell'estratto acquoso;
indice SAR dell'estratto acquoso;
residuo secco a 105 °C e a 600 °C.

8. CONTROLLI ANALITICI.

Durante l'esercizio devono essere effettuate in superficie ed in profondità tutte le determinazioni analitiche necessarie e verificare il buon funzionamento del sistema per quanto riguarda sia la sua efficienza che l'assenza di nocività ambientali.

Per lo smaltimento sul suolo e nel sottosuolo:

- a) devono essere verificate con frequenza adeguata le caratteristiche del suolo e della vegetazione con particolare riguardo ai metalli pesanti, le sostanze organiche persistenti, i patogeni;
- b) se sono interessate falde sotterranee dovranno essere prelevati campioni d'acqua significativi dalla falda interessata: la qualità della falda dovrà essere esaminata prima che inizi lo scarico e dovrà rimanere costante nel tempo.

Per lo smaltimento a mare dovranno essere effettuati, con la frequenza che sarà stabilita dall'autorità concedente l'autorizzazione allo scarico, controlli di natura chimico fisica sulle acque e sui sedimenti ed indagini biologiche sugli organismi esistenti nella zona.

9. VERIFICHE DELL'IMPATTO AMBIENTALE.

Durante l'esercizio dovranno essere effettuate le determinazioni necessarie a verificare l'impatto del sistema di scarico sull'ambiente. In particolare dovrà essere determinato:

sul suolo, la fertilità, l'accumulo di metalli pesanti, l'indice SAR, lo sviluppo di insetti e roditori, la presenza di olii e grassi;

nelle acque sotterranee, i nitrati, le sostanze organiche persistenti, gli elementi tossici, la salinità totale;

nelle acque superficiali, i nutrienti, gli elementi tossici, le sostanze organiche e la salinità totale;

nell'aria, la presenza di aerosoli e di odori;

sulla vegetazione, l'azione fito-tossica e gli elementi tossici, gli organismi patogeni; utili indicazioni potranno desumersi da prove sulla germinazione e sul primo sviluppo.

10. DIVIETI E PRESCRIZIONI.

È fatto divieto di scaricare fanghi contenenti microrganismi patogeni su colture di prodotti che possono essere ingeriti crudi.

Se impiegati su erbai stagionali è necessario che la somministrazione cessi prima della crescita delle piantine; in avanzata crescita la somministrazione potrà essere ripresa, ma dovrà comunque essere sospesa almeno 10 giorni prima del raccolto.

Se impiegati su prati o prato-pascolo permanenti è necessario che la somministrazione cessi almeno 10 giorni prima del turno di pascolamento o degli sfalci.

Se impiegati su prati accessibili al pubblico è necessario che il fango abbia subito un preventivo trattamento per la riduzione della carica batterica.

Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o (a) 5.000 mc. - 1.

GENERALITÀ.

Le norme che seguono si applicano ai sistemi di smaltimento di nuova realizzazione; quelli esistenti dovranno adeguarsi ad esse, per quanto possibile, secondo le disposizioni che saranno impartite dalle autorità locali.

I liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni, quindi solo liquami domestici, con esclusione di immissione di acque meteoriche.

Lo smaltimento dei liquami provenienti dagli insediamenti civili sul suolo o in sottosuolo, può avvenire in particolare mediante:

- a) accumulo e fermentazione (pozzi neri) con estrazione periodica del materiale, suo interrimento o immissione in concimaia, od altro idoneo smaltimento;
- b) chiarificazione ed ossidazione: con chiarificazione in vasca settica tradizionale o vasca settica di tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione o per dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili).

2. POZZI NERI.

I pozzi neri possono essere utilizzati solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione in genere non superiore a 30,40 litri giornalieri pro capite, e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi e bagni, di cucina e lavanderia.

Dovranno essere costruiti con caratteristiche tali da assicurare una perfetta tenuta delle pareti e del fondo, in modo da proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda da infiltrazioni, da rendere agevole l'immissione degli scarichi e lo svuotamento periodico per aspirazione dell'intero contenuto; saranno interrati e posti all'esterno dei fabbricati a distanza di almeno 50 cm da muri di fondazione ed almeno 10 m da condotte, pozzi o serbatoi per acqua potabile.

Il proporzionamento sarà stabilito tenendo presente una capacità di 300,400 litri per utente per un numero di utenti in genere non superiore a 18,20 persone.

È opportuno l'abbinamento di due pozzi con funzionamento alternato; lo svuotamento periodico, mediante aspirazione con pompa mobile consentirà il trasferimento in carro botte in zone idonee all'interrimento o in concimaia, in quei casi ove le condizioni locali e le colture lo consentano, o

consentirà altro idoneo smaltimento, secondo quanto ammesso dalla normativa sullo smaltimento dei fanghi.

3. VASCHE SETTICHE DI TIPO TRADIZIONALE.

(Non accettabili per nuove installazioni; i parametri che seguono si riportano per una valutazione delle installazioni esistenti).

Le vasche settiche di tipo tradizionale, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni al liquame ed al fango, devono permettere un idoneo ingresso continuo, permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato; devono avere le pareti impermeabilizzate, devono essere completamente interrato ed avere tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare cattivi odori.

Nelle vasche vi deve essere possibilità di accesso dall'alto a mezzo di pozzetto o vano per l'estrazione, tra l'altro, del materiale sedimentato.

L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione, a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile, con disposizione planimetrica tale che le operazioni di estrazione del residuo non rechino fastidio.

Il proporzionamento deve tener conto del volume di liquame sversato giornalmente per circa 12 ore di detenzione, con aggiunta di capacità per sedimento che si accumula al fondo ($51 \div 0$ litri per utente); la capacità media è per $101 \div 5$ persone, con dotazione di $150 \div 200$ litri pro capite al giorno (che può essere notevolmente inferiore nel caso di scuole, uffici, officine).

L'estrazione del fango e della crosta viene effettuata periodicamente, in genere da una a quattro volte all'anno ed il materiale estratto viene trasportato con carro-botte in idonee zone per l'interrimento (il materiale ha subito una fermentazione putrida) o in altra idonea sistemazione.

4. VASCHE SETTICHE DI TIPO IMHOFF.

Le vasche settiche di tipo Imhoff, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango, devono essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, in quanto sono anch'esse completamente interrato, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, permettere un'adeguata raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l'uscita continua, come l'entrata, del liquame chiarificato.

Devono avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione.

Per l'ubicazione valgono le stesse prescrizioni delle vasche settiche tradizionali.

Nel proporzionamento occorre tenere presente che il comparto di sedimentazione deve permettere circa $4 \div 6$ ore di detenzione per le portate di punta; se le vasche sono piccole si consigliano valori più elevati; occorre aggiungere una certa capacità per persona per le sostanze galleggianti.

Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa $40 \div 50$ litri per utente; in ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità non dovrebbe essere inferiore a $250 \div 300$ litri complessivi. Per il compartimento del fango si hanno $100 \div 120$ litri pro capite, in caso di almeno due estrazioni all'anno; per le vasche più piccole è consigliabile adottare $180 \div 200$ litri pro capite, con una estrazione all'anno. Per scuole, uffici e officine, il compartimento di sedimentazione va riferito alle ore di punta con minimo di tre ore di detenzione; anche il fango si ridurrà di conseguenza.

Il liquame grezzo entra con continuità, mentre quello chiarificato esce; l'estrazione del fango e della crosta avviene periodicamente da una a quattro volte l'anno; buona parte del fango viene asportato,

essiccato all'aria e usato come concime, od interrato, mentre l'altra parte resta come innesto per il fango (all'avvio dell'impianto si mette calce); la crosta superiore del comparto fango ed il materiale galleggiante sono, come detto, asportati ed interrati o portati ad altro idoneo smaltimento.

5. DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE.

Il liquame proveniente dalla chiarificazione, mediante condotta a tenuta perviene in vaschetta in muratura o in calce-struzzo a tenuta con sifone di cacciata, per l'immissione nella condotta o rete disperdente, di tipo adatto al liquame di fogna.

La condotta disperdente è in genere costituita da elementi tubolati di cotto, grès, calcestruzzo o cemento amianto, di 10÷12 cm di diametro e lunghezza di 30÷50 cm, con estremità tagliate dritte e distanziate di 1÷2 cm, coperta superiormente con tegole o elementi di pietrame e con pendenza fra lo 0,2 e 0,5 per cento.

La condotta viene posta in trincea profonda circa 2/3 di metro, dentro lo strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo adottando accorgimenti acciocché il terreno di rinterro non penetri, prima dell'assestamento, nei vuoti del sottostante pietrisco; un idoneo sovrassetto eviterà qualsiasi avvallamento sopra la trincea.

La trincea può avere la condotta disperdente su di una fila o su di una fila con ramificazioni o su più file; la trincea deve seguire l'andamento delle curve di livello per mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza.

Le trincee con condotte disperdenti sono poste lontane da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno; la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore al metro; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria. Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri.

Lo sviluppo della condotta disperdente, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione, deve essere in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento:

sabbia sottile, materiale leggero di riporto: 2 m per abitante;

sabbia grossa e pietrisco: 3 m per abitante;

sabbia sottile con argilla: 5 m per abitante;

argilla con un po' di sabbia: 10 m per abitante;

argilla compatta: non adatta.

La fascia di terreno impegnata o la distanza tra due condotte disperdenti deve essere di circa 30 metri. Per l'esercizio si controllerà, di tanto in tanto, che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che il sifone funzioni regolarmente, che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso; occorre effettuare nel tempo il controllo del livello della falda.

6. DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE POZZI ASSORBENTI.

Il liquame proveniente dalla chiarificazione, tramite condotta a tenuta, perviene al pozzo di forma cilindrica, con diametro interno di almeno un metro, in muratura di pietrame, mattoni o calcestruzzo, privo di platea. Nella parte inferiore che attraversa il terreno permeabile si praticano feritoie nelle pareti o si costruisce la parte in muratura a secco; al fondo, in sostituzione della platea, si pone uno strato di pietrame e pietrisco per uno spessore di circa mezzo metro; uno strato di pietrisco è sistemato ad anello esternamente intorno alla parte di parete con feritoie per uno spessore orizzontale di circa mezzo metro; in prossimità delle feritoie ed alla base dello strato di pietrisco in pietrame è in genere di dimensioni più grandi del rimanente pietrisco sovrastante.

La copertura del pozzo viene effettuata a profondità non inferiore a 2/3 di metro e sulla copertura si applica un pozzetto di accesso con chiusini, al di sopra della copertura del pozzo e del pietrisco che lo circonda si pone uno strato di terreno ordinario con soprassetto per evitare ogni avvallamento e si adottano accorgimenti per non avere penetrazioni di terreno (prima dell'assestamento) nei vuoti del pietrisco sottostante. Si pongono dei tubi di aerazione in cemento amianto di opportuno diametro, penetranti dal piano di campagna almeno un metro nello strato di pietrisco.

I pozzi assorbenti debbono essere lontani dai fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno.

La differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore a 2 metri; la falda a valle non potrà essere utilizzata per usi potabili e domestici, o per irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti microbiologici e chimici caso per caso da parte dell'Autorità sanitaria; occorre evitare pozzi perdenti in presenza di roccia fratturata o fessurata; la distanza da qualunque condotta, serbatoio, od altra opera destinata al servizio potabile deve essere almeno di 50 metri.

Lo sviluppo della parete perimetrale del pozzo, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione, deve essere dimensionato in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento:

sabbia grossa o pietrisco: 1 mq per abitante;

sabbia fina: 1,5 mq per abitante;

argilla sabbiosa o riporto: 2,5 mq per abitante;

argilla con molta sabbia o pietrisco: 4 mq per abitante;

argilla con poca sabbia o pietrisco: 8 mq per abitante;

argilla compatta impermeabile: non adatta.

La capacità del pozzo non deve essere inferiore a quella della vasca di chiarificazione che precede il pozzo stesso; è consigliabile disporre di almeno due pozzi con funzionamento alterno; in tal caso occorre un pozzetto di deviazione con paratoie per inviare il liquame all'uno o all'altro pozzo.

La distanza fra gli assi dei pozzi non deve essere inferiore a quattro volte il diametro dei pozzi.

Per l'esercizio si controllerà di tanto in tanto che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia nel pozzo, od intasamento del pietrisco e terreno circostante e che non si verificano impantanamenti nel terreno ricostante; occorre controllare nel tempo il livello massimo della falda; se i pozzi sono due si alterna il funzionamento in genere ogni quattro-sei mesi.

7. PERCOLAZIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE CON DRENAGGIO (per terreni impermeabili).

Il liquame, proveniente dalla chiarificazione mediante condotte a tenuta, perviene nella condotta disperdente. Il sistema consiste in una trincea, profonda in genere 11÷ 15 metri avente al fondo uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso; dentro l'ultimo strato si colloca la condotta disperdente.

Le due condotte, aventi in genere pendenza tra lo 0,2 per cento e lo 0,5 per cento, sono costituite da elementi tubolari di cotto, grès, calcestruzzo o cemento amianto del diametro di circa 10÷12 cm, aventi lunghezza di circa 30÷50 centimetri con estremità tagliate dritte e distanziate di 1 o 2 cm, coperte superiormente da tegole o da elementi di pietrame per impedire l'entrata del pietrisco e del terreno dello scavo, che ricoprirà la trincea con idoneo sovrassetto per evitare avvallamenti; si dovranno usare precauzioni affinché il terreno di rinterro non vada a riempire i vuoti prima dell'assestamento.

Tubi di aerazioni di conveniente diametro vengono collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziati due÷ quattro metri l'uno dall'altro.

La condotta drenante sbocca in un'idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante.

La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata, con più file. Per quanto riguarda le distanze di rispetto da aree pavimentate, da falde o da manufatti relativi ad acqua potabile, vale quanto detto per la sub-irrigazione normale.

Lo sviluppo delle condotte si calcola in genere in due÷ quattro metri per utente. Occorre verificare che tutto funzioni regolarmente: dal sifone della vaschetta di alimentazione, allo sbocco del liquame, ai tubi di aerazione.

Il numero delle persone servite ed il volume giornaliero di liquame da trattare non deve aumentare; il livello massimo della falda va controllato nel tempo.

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

INDICE

SEZIONE PRIMA

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

POTABILE

- Art. 1 Gestione del servizio
- Art. 2 Campo d'applicazione
- Art. 3 Costruzione della rete principale di distribuzione
- Art. 4 Proprieta' delle tubazioni
- Art. 5 Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli Impianti
- Art. 6 Tipi di forniture
- Art. 7 Interruzione del servizio di erogazione – Variazioni di pressione - Impurità
- Art. 8 Priorita' nella concessione delle utenze
- Art. 9 Danni alle condotte e tubazioni in genere
- Art.10 Variazioni al regolamento
- Art.11 Uso dell'acqua
- Art.12 Modalita' di distribuzione dell'acqua

TITOLO SECONDO **FORNITURE PER USO PUBBLICO**

- Art. 13 Impianti per uso pubblico
- Art. 14 Fontane pubbliche
- Art. 15 Bocche speciali
- Art. 16 Eventuale installazione di contatori

TITOLO TERZO **FORNITURE AD USO PRIVATO**

CAPO PRIMO: AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

- Art. 17 Forniture in aree canalizzate
- Art. 18 Forniture in aree non canalizzate
- Art. 19 Procedura per i nuovi allacciamenti

CAPO SECONDO: TUBAZIONI DI PRESA

- Art. 20 Tubazione di presa
- Art. 21 Spese per la tubazione di presa
- Art. 22 Rimborso parziale spese
- Art. 23 Ulteriori precisazioni sulle tubazioni di presa
- Art. 24 Manovre

CAPO TERZO: IMPIANTI INTERNI

- Art.25 Esecuzione e manutenzione
- Art.26 Posizionamento delle tubazioni negli edifici

- Art.27 Collegamenti di impianti ed apparecchi
- Art.28 Impianti interni di pompaggio
- Art.29 Serbatoi
- Art.30 Prescrizioni e collaudo
- Art.31 Modifiche
- Art.32 Vigilanza

CAPO QUARTO: CONTATORI

- Art.33 Caratteristiche e prescrizioni
- Art.34 Posizionamento dei contatori
- Art.35 Custodia dei contatori
- Art.36 Nolo del contatore
- Art.37 Verifica sui consumi condominiali
- Art.38 Verifica dei contatori a richiesta dell'utente
- Art.39 Rimozione e spostamento dei contatori

CAPO QUINTO: SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI

- Art.40 Erogazione per il servizio antincendio

TITOLO QUARTO **CONCESSIONI SPECIALI E TEMPORANEE**

- Art. 41 Forniture speciali e temporanee
- Art. 42 Forniture speciali per cantieri edili
- Art. 43 Utenze particolari
- Art. 44 Cessazione delle utenze speciali temporanee

TITOLO QUINTO **NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE**

- Art.45 Elementi del contratto
- Art.46 Durata e cessazione del contratto
- Art.47 Volturazioni
- Art.48 Fatturazione
- Art.49 Consumo minimo fatturabile garantito
- Art.50 Pagamento fatture
- Art.51 Rilievo consumi

TITOLO SESTO
SANZIONI E CONTENZIOSO

- Art.52 Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto
- Art.53 Prelievi abusivi
- Art.54 Contestazione delle infrazioni
- Art.55 Norme penali
- Art.56 Applicazione delle norme di diritto comune
- Art.57 Foro competente

TITOLO SETTIMO
**NORME TRANSITORIE E FINALI PER IL REGOLAMENTO DI DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA POTABILE**

- Art.58 Uso di prese private in caso di necessità
- Art.59 Casi non previsti dal regolamento
- Art.60 Efficacia e pubblicità del regolamento
- Art.61 Servizio Idrico Integrato – ATO Provinciale
- Art.62 Entrata in vigore del presente regolamento

SEZIONE SECONDA
REGOLAMENTO PER LE ACQUE REFLUE

TITOLO OTTAVO
DISPOSIZIONI GENERALI DEL REGOLAMENTO PER LE ACQUE REFLUE

- Art.63 Oggetto del regolamento
- Art.64 Campo di applicazione
- Art.65 Definizioni
 - ACQUE REFLUE
 - FOGNATURA
 - IMPIANTO
 - SCARICO
 - INSEDIAMENTI ESISTENTI E NUOVI
- Art.66 Regime autorizzatorio
- Art.67 Scarichi vietati

TITOLO NONO
DISCIPLINA DEGLI ALLACCI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

- Art.68 Obbligo dell'allaccio alla fognatura
- Art.69 Scarichi non allacciati
- Art.70 Precarietà degli scarichi non allacciati
- Art.71 Servitu' di fognatura
- Art.72 Autorizzazione all'allaccio
- Art.73 Norme tecniche degli allacci
- Art.74 Casi particolari
- Art.75 Lavori di allaccio
- Art.76 Proprietà dei manufatti
- Art.77 Manutenzioni
- Art.78 Controlli sugli allacci
- Art.79 Risanamento dell'abitato
- Art.80 Impianti di sollevamento privato

TITOLO DECIMO
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

- Art.81 Disciplina degli scarichi
- Art.82 Sistema autorizzativo
- Art.83 Autorizzazione allo scarico
- Art.84 Impianti di trattamento/depurazioni
- Art.85 Contatori
- Art.86 Limiti di accettabilità

TITOLO UNDICESIMO
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA

- Art.87 Disciplina degli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura
- Art.88 Domanda di autorizzazione provvisoria allo scarico per insediamenti non recapitanti in fognatura
- Art.89 Autorizzazione definitiva allo scarico per insediamenti non recapitanti in fognatura
- Art.90 Scarichi dei frantoi oleari
- Art.91 Norme tecniche per la realizzazione di fosse imhoff
- Art.92 Scarichi nel suolo e impianti sperimentali di fitodepurazione
- Art.93 Manutenzioni delle fosse imhoff e degli scarichi
- Art.94 Controlli sulle fosse imhoff e sugli scarichi

TITOLO DODICESIMO **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 95 Canone per il servizio di fognatura e depurazione
- Art. 96 Canone per gli approvvigionamenti autonomi
- Art. 97 Opere oggetto di sanatoria edilizia
- Art. 98 Atti amministrativi
- Art. 99 Oneri istruttori
- Art.100 Sanzioni
- Art.101 Norma di rinvio
- Art.102 Efficacia e pubblicità del regolamento
- Art.103 Servizio Idrico Integrato – ATO Provinciale
- Art. 104 Entrata in vigore del presente regolamento

ALLEGATI

- N.1 Tipi di pozzetti e fognoli
- N.2 Limiti sostanze inquinanti in pubblica fognatura - Dl.gs. 11 maggio 1999, n. 152 - Allegato 5 - Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.
- N.3 Deliberazione Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento 04-02-1977 - Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento – Allegato 5